



***COMUNE DI***

***Campolongo Tapogliano (UD)***

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 –

C.F. e IVA 02551830306 –

*pec: [comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it](mailto:comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it)*

***RELAZIONE AL RENDICONTO  
DELLA GESTIONE***

***ANNO 2020***

# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PROV. DI UDINE

## RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020

### PREMESSA:

L'ordinamento degli enti locali è stato oggetto di fondamentali modifiche, tra l'altro, in tema di contabilità con l'adozione del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, così come modificato con D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

L'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 recita: *“Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.”*;

L'art. 80, comma 1° del D.Lgs. 118/2011, dispone che la nuova disciplina contabile, ove non diversamente previsto dal medesimo decreto, decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi .. omissis...

L'art. 14 della L.R. 30.12.2014 n. 27 ed in particolare i seguenti commi dispongono:

**31.** *“In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.”*

**32.** *“Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”*;

Pertanto già dall'anno 2016 l'applicazione del nuovo ordinamento contabile ha comportato l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio a tutti gli effetti giuridici, con la previsione anche della cassa in aggiunta a quella di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.

Il bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 dicembre 2019 con verbale n. 45.

La nuova formulazione del bilancio di previsione prevede l'adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale a differenza della precedente contabilità, che prevedeva un bilancio annuale e uno pluriennale. L'articolazione del documento per la parte entrata è suddivisa per titoli a seconda della fonte di provenienza e per tipologie a seconda della loro natura, mentre per la parte spesa è suddivisa in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogeni per perseguire gli obiettivi), coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Attività propedeutica alla approvazione del bilancio di previsione ed atto fondamentale è la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP, semplificato per i comuni sotto i 2000 abitanti) tramite il quale vengono formalizzate le scelte strategiche dell'ente. Per il periodo 2020-2022 tale documento è stato approvato con deliberazione C.C. 67 del 25.07.2019 e, successivamente modificato, con deliberazione C.C. 125 dell'11.12.2019 relativa alla nota di aggiornamento al DUP.

A seguito delle modifiche apportate con il D.M. 18 maggio 2018 a decorrere dall'anno 2019, il DUP contiene le seguenti programmazioni, quali parti integranti del documento stesso;

- *piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008;*
- *piano di razionalizzazione e riqualificazione delle dotazioni strumentali;*
- *piano annuale e piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022;*
- *programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 40.000,00, 2020-2022;*

Si ricorda inoltre che l'amministrazione comunale, nel rispetto degli atti programmatici previsti per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, ha adottato i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- G.C. n. 112 del 11.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale delle azioni positive 2020/2022”;
- C.C. n. 33 del 27.12.2019 “Approvazione programma incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza per il triennio 2020/2022. art. 46, comma 2, d.l. 25.06.2008 n. 112”.
- C.C. n. 35 del 27.12.2019 “Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71, e 457/78”;

*ed ancora in corso d'anno:*

- G.C. n. 9 del 27.01.2020 avente ad oggetto “Conferma per l'anno 2020 del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 ai sensi del PNA 2019 approvato dall'ANAC con delibera n. 1064/2019”;
- G.C. n. 22 del 23.03.2020 “Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Verifica delle eccedenze- dotazione organica;
- G.C. n. 25 del 03.04.2020 “Approvazione del piano della performance 2020/2022 e degli obiettivi gestionali per l'anno 2020”.

Con il nuovo ordinamento contabile trova applicazione il principio contabile di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Rendiconto della gestione diviene pertanto elemento conclusivo di un processo di programmazione e controllo dell'attività amministrativa ed economico patrimoniale dell'Ente, che trova la sintesi finale in tale documento.

La Relazione sulla Gestione prevede da una parte di fornire a voi consiglieri ogni informazione utile a comprendere i riflessi contabili dei fatti amministrativi realizzati nel corso del 2020, mentre dall'altra, assicurare la comprensione delle dinamiche finanziarie ed economico-patrimoniali dell'amministrazione non solo agli organi apicali della stessa, o alle istituzioni italiane deputate al controllo della finanza pubblica nazionale, ma anche ai diversi stakeholders che agiscono sul nostro territorio.

## **Criterio generale di attribuzione dei valori contabili**

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);

- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);

- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.

Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);

- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il contenuto della presente relazione sulla gestione, quale allegato al Rendiconto della gestione, ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio con la possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione.

La presente relazione viene redatta pertanto nel rispetto dell'obbligo di legge e per le finalità previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che prevede ai seguenti articoli e commi:

**articolo 151 "Principi generali"**, commi:

**5.** "I risultati della gestione finanziaria, economico patrimoniale, sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

**6.** "Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

**7.** "Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo".

**articolo 231 "La relazione sulla gestione"**, comma:

**1.** La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

La presente relazione quale allegato al rendiconto di gestione (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011) è integrata con i contenuti previsti dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 che recita:

*“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

- a) i criteri di valutazione utilizzati;*
- b) le principali voci del conto del bilancio;*
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni);*
- d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);*
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);*
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;*
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;*
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;*
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;*
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;*
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;*
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.*

Riassumendo quindi il rendiconto della gestione fornisce la dimostrazione dei risultati di gestione ottenuti dalla amministrazione comunale ed è composto “dal conto del bilancio”, dal “conto economico” e lo “stato patrimoniale”.

Ricordato che questo Ente già con l'approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all'anno 2016 non ha allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ma solo, ai soli fini conoscitivi, il Conto del Patrimonio aggiornato e redatto al 31.12.2016 ai sensi del previgente schemi contabili (modello 20, approvato con il D.P.R. del 31

gennaio 1996, n. 194, recante: “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), avvalendosi pertanto della facoltà di rinvio prevista dall'articolo 232, comma 2 del D.Lgs n.267/2000, che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.

Tale facoltà è stata confermata dall'Amministrazione Comunale con l'adozione delle seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:

- G.C. n. 100 del 29.12.2014 con la quale si rinvia all'esercizio 2016 l'adozione di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- G.C. n. 98 del 28.12.2015 con la quale si rinvia all'esercizio 2017 l'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
- C.C. n. 22 del 28.06.2016, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, rinvio al 2017 dell'adozione del principio della contabilità economico – patrimoniale e conseguente bilancio consolidato.

Nell'anno successivo sono intervenute ulteriori decisioni a livello centrale in merito alla contabilità economico patrimoniale. Infatti la commissione ARCONET ha convenuto che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso. Su tale argomento è stata pubblicata una risposta di Arconet (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. Tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, il quale espone che gli enti che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), potevano utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.

Pertanto l'Amministrazione Comunale prendendo atto di quanto sopra citato ovvero la previsione dell'introduzione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e rinviando la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, ha approvato il Rendiconto di Gestione 2017 senza la contabilità economico patrimoniale (deliberazione C.C. n. 8/2018).

Conseguentemente, è divenuta facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato già con riferimento all'esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL).

Nell'anno successivo il Rendiconto di Gestione 2018 è stato approvato con deliberazione C.C. 5 del 30.04.2019, senza i documenti previsti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, ma unicamente con la documentazione prevista per la contabilità finanziaria a seguito:

- *"dell'accoglimento nella Conferenza Stato-Città del 28.03.2019 della richiesta dell'ANCI di sospendere l'obbligo della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni, evitando, così, il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, come la nullità del conto del bilancio 2018 in toto, in caso di documentazione incompleta quale sarebbe la probabile mancanza dei documenti inerenti la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la cui predisposizione ci sarebbe strato un notevole e grave appesantimento nell'attività dell'Ente a fronte di benefici davvero limitati ed irrisori";*

- *"della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato”, che, tra l'altro, recita al terz'ultimo capoverso “In attesa dei risultati di tali verifiche la Commissione Arconet ritiene possibile un intervento legislativo per rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”...omissis.”;*

Tutto ciò deriva dalla consapevolezza sia da parte dei rappresentanti dei comuni (ANCI) sia da parte dello stato (Ministeri, RGS e MEF), sulla necessità di procedere ad una semplificazione generale degli adempimenti contabili ed amministrativi per i piccoli enti.

In relazione a questo, in un secondo tempo è intervenuto il legislatore con l'art.15-quater del D.L. n. 34/2019, convertito con la L.58/2019, in base al quale i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla

tenuta della contabilità economico-patrimoniale di cui all'art.232, comma 2 del TUEL, potevano procedere al rinvio di tale contabilità, fino all'esercizio 2019.

Pertanto il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 31.07.2019, ha confermato in toto la volontà già espressa ai punti 26, 27 e 28 nel dispositivo del proprio atto n. 5 del 30.04.2019, ovvero di rinviare alla fine dell'esercizio 2019 - ai sensi dell'art. 232, comma 2, come modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 - la tenuta della contabilità economico-patrimoniale del Comune Campolongo Tapogliano.

Con il medesimo atto si è altresì confermato quanto già approvato con atto C.C. n. 4 del 30.04.2019, avente ad oggetto "Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al Bilancio Consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL".

Successivamente l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto il Rendiconto di Gestione 2019 è stato corredato, oltre che dai documenti di contabilità finanziaria, dall'ulteriore prospetto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 del D.Lgs. 118/2011, e secondo i dettami previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2019.

Da ultimo in data 10 novembre 2020 è stato approvato il nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. il 25.11.2020 – serie generale n. 293 – con il quale viene abrogato e sostituito in toto il precedente decreto dell'11.11.2019 sopra citato.

Osservato che tale decreto, tra gli altri, esplicitamente prevede:

*“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.*

*I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:*

- a. il conto economico;*
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione;*
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti”*

l'Amministrazione Comunale si è espressa in tal senso adottando la deliberazione G.C. 113 del 30.12.2020 avente ad oggetto **“ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, DEL TUEL”**.

## Identità dell'ente locale.

**Profilo istituzionale:** Il comune di Campolongo Tapogliano è stato istituito con L.R. 01.08.2008, n. 8 mediante fusione dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

Infatti considerando le modeste entità territoriali e le risorse di bilancio ridotte al minimo dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, le allora amministrazioni comunali, di comune accordo, hanno deciso di intraprendere il cammino della fusione, anche in considerazione dell'impulso dato all'associazionismo tra enti locali dalla Regione F.V.G. con la L.R. 1/06. In tal senso il 25 novembre 2007 si è tenuto nelle due realtà locali il referendum consultivo per la fusione. L'esito della consultazione è stato favorevole con l'85,47 per cento dei voti validamente espressi dagli elettori di entrambi i comuni. L'esito positivo del voto ha consentito la promulgazione della legge regionale sopra citata. Pertanto la nuova realtà locale istituita a decorrere dallo 01.01.2009 ha per la prima volta operato come nuova entità giuridica. Con la legge regionale n. 8/2008 è stato stabilito che la sede del Municipio del comune di Campolongo Tapogliano fosse quella già in essere nel comune cessato di Campolongo al Torre in piazza Indipendenza 2.

In applicazione dell'art. 3, comma 1°, della citata L.R. 8/2008 il Comune di Campolongo Tapogliano è subentrato nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

In data 2 dicembre 2009 il consiglio comunale del comune di Campolongo Tapogliano ha deliberato l'approvazione dello Statuto Comunale, atto fondamentale del nuovo ente.

Il comune di Campolongo Tapogliano è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo salvaguardando e valorizzando il proprio patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale. Il Comune di Campolongo Tapogliano è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge generale dello Stato e dello Statuto comunale ed esercita le funzioni proprie, attribuite e delegate. Ai sensi della legislazione vigente vengono assicurati agli organi collegiali dell'ente le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Il comune esercita le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla regione e alla Provincia. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune di Campolongo Tapogliano considera la lingua e la cultura friulana valori irrinunciabili che costituiscono espressione precipua dell'identità del popolo friulano.

A tal fine ne promuove la tutela e la diffusione, nella piena salvaguardia delle proprie tradizioni storiche, pur rispettando culture e tradizioni di altri popoli e si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme di legge.

Il Comune di Campolongo Tapogliano riconosce i gemellaggi fra la propria comunità e quelle di altri Paesi, come significativo strumento volto a promuovere la fratellanza fra popoli di culture diverse.

Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio d'Europa nel 1985.

Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.

Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione scambio e gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali ed enti locali di paesi extra-comunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

**Scenario territoriale:** Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Campolongo al Torre, Tapogliano, Cavenzano e San Leonardo e della circoscrizione comunale. La popolazione del comune alla data del 31.12.2020 era di 1.142 abitanti. Questo comune è pertanto un ente di modesta entità territoriale (superficie 10,89 kmq) ed il sistema socio economico del territorio è prevalentemente agricolo. Vi è qualche piccolo insediamento di attività artigianale, di attività terziaria ed esercizi commerciali quali somministrazione cibi e bevande.

**Disegno strategico e politiche gestionali:** Le linee guida del programma politico hanno riguardato nel 2020 il mantenimento degli standards dei servizi erogati negli ultimi anni, nonché il mantenimento in buona efficienza del patrimonio comunale. Si è garantita l'attività del consiglio comunale sia presso la sede in Campolongo al Torre che presso l'ex sede municipale di Tapogliano al fine di rendere possibile e garantire l'informazione ad entrambe le popolazioni come nel periodo ante fusione.

Lo scenario tariffario negli ultimi anni ha subito innumerevoli modifiche comportando, spesso, difficoltà sia di interpretazione che di applicazione.

Si elencano di seguito le norme e disposizioni in ambito tributario applicate nel corso dell'anno 2020 che modificano l'assetto impositivo rispetto agli anni precedenti:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/20 I 9/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR", che detta disposizioni per la determinazione della TARI;

Il 1° gennaio 2020 trova altresì l'applicazione per la prima volta in questo Ente dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Si ricorda che a maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campolongo Tapogliano.

Successivamente con decreti sindacali 3/2019, 4/2019, 5/2019 e 6/2019 tutti del 5 giugno 2019 sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale, ed in data 12.06.2019 con verbale n. 6 il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida dei consiglieri eletti nella citata consultazione elettorale e all'eventuale surroga (ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 267/00). In data 12.06.2019 con verbale n. 8 il neo Consiglio Comunale ha recepito la comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta, nonché alla approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Sindaco ha sottoscritto in data 25 luglio 2019 la relazione di inizio mandato per il periodo amministrato 2019-2024. Tale relazione è regolarmente pubblicata nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020, come previsto dalla legge, la giunta comunale, con proprio provvedimento e successive modificazioni, ha assegnato ai responsabili dei servizi, così come nominati con decreto sindacale, il "budget contabile" costituito dallo stanziamento delle risorse d'entrata (competenza e residui) e degli interventi di spesa (competenza e residui) per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Sono stati perseguiti gli obiettivi gestionali definiti dalla Giunta Comunale al Responsabile dell'Area Finanziaria – Amministrativa – Assistenza Sociale, ovvero Segretario Comunale (servizi: assistenza sociale, segreteria, demografico) e Responsabile del Servizio Finanziario (convenzione servizio finanziario con i comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia, rinnovata di anno in anno con inizio marzo 2017), al Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva (servizio edilizia pubblica - manutenzione esterna e servizio edilizia privata – urbanistica), ai Responsabili del Servizio Risorse Umane e Servizio Tributi quali funzioni trasferire all'UTI Agro Aquileiese.

Per quanto riguarda il servizio di Segreteria Comunale in data 27.12.2019 il Consiglio Comunale ha rinnovato, con proprio atto n. 46, la convenzione già in essere con i comuni di Torviscosa ed Aiello del Friuli.

Rimanendo nell'ambito dell'associazionismo tra enti locali si ricorda che, in passato, normative regionali hanno dettato disposizioni in merito, supportando le scelte degli enti associati con adeguanti finanziamenti contributivi. Di volta in volta questa Amministrazione Comunale ad approvato con i comuni limitrofi convenzioni per la gestione associata dei servizi.

Si parte dalla L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 avente per oggetto "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia", in applicazione della quale i Comuni di **Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina** hanno costituito l'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL "CERVIGNANESE", mediante la sottoscrizione della convenzione quadro in data 9 marzo 2007. In applicazione della convenzione quadro sono state sottoscritte le varie convenzioni attuative in ambito tributario, risorse umane, polizia locale, commercio, servizi informatici, catasto.

Successivamente la L.R. n. 26/2014 e s.m.i., ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" prevedendo la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali con la riallocazione delle funzioni amministrative. Il giorno 15 di aprile 2016 l'Unione si è costituita di diritto in forza dell'art. 54 quater della L.R. 26 del 2006 tra i Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsia, Bicinico, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa.

Le funzioni gestite dall'U.T.I. Agro Aquileiese, così come previste dallo statuto e dalle successive delibere assembleari dei sindaci dell'unione erano le seguenti:

- statistica;
- catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
- programmazione e la gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;
- servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale n. 6 del 2006;

Da ultimo si richiama la L.R. n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale ha inteso ridisegnare l'intero assetto istituzionale degli Enti Locali delineando un percorso finalizzato al progressivo superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali”.

In particolare l'art. 27 rubricato Superamento delle Unioni territoriali intercomunali che dispone che:

- Le Unioni territoriali intercomunali esistenti alla data di entrata in vigore della legge, siano sciolte di diritto a decorrere dal 1° gennaio 2021 (comma 1)

- I Comuni aderenti ad una Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020 e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014; inoltre qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014 . (comma 2)

- I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità (comma 3)

- L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione. (Cfr. comma 4).

L'Amministrazione Comunale si è espressa con deliberazione C.C. 7 del 30.06.2020 disponendo:

*“1. di prendere atto che con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le Unioni Territoriali Intercomunali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per effetto dell' art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21;*

*2. di non partecipare, ai sensi dell' art. 27 comma 2 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21, alla trasformazione dell'Unione in Comunità”.*

Alla luce di quanto sopra esposto in data 1° gennaio 2021 UTI risulta sciolta.

Si elencano di seguito le altre convenzioni per servizi associati tra enti locali in essere alla data del 31 dicembre 2020:

- C.C. 44 del 28.12.2016 “Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi pubblici di interesse economico generale” (scad. 31.12.2020);

- C.C. 45 del 28.12.2016 “Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure autorizzatorie in materia di energia” (scad. 31.12.2020);

- C.C. 10 del 29.03.2017 “Adesione alla convenzione per la costituzione di un sistema formato da singole biblioteche situate all'interno del territorio di più UTI – art. 25, comma 1 lettera a) della legge regionale 23/2015 sulla base dell'atto di intesa stipulato tra l'UTI Agro Aquileiese e l'UTI Riviera della Bassa Friulana”;

- C.C. 12 del 29.03.2017 “Approvazione della convenzione fra i comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Fiumicello Villa Vicentina e Visco per la gestione del distretto di protezione civile “DESTRA TORRE”.

- C.C. 27 del 30.07.2018 “Convenzione per la gestione associata del servizio commercio tra i comuni di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Ruda, e Terzo di Aquileia”

- C.C. 51 del 29.12.2018 “Approvazione accordo consortile (art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 tra i comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (CUCC)”;

- C.C. 34 del 27.12.2019 “Approvazione gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Cervignano del Friuli, Campolongo Tapogliano e Terzo di Aquileia” (fino al 31.12.2020);

- C.C. 40 del 27.12.2019 “Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Campolongo Tapogliano e Terzo di Aquileia”;

- C.C. 41 del 27.12.2019 “Approvazione schema di convenzione per l’istituzione e la gestione del servizio sociale dei comuni”, riparametrando la gestione complessiva in ambito sociale.
- C.C. 39 del 30.11.2020 “Approvazione dello schema di convenzione per l’istituzione e la gestione del servizio sociale dei comuni dell’ambito territoriale “Agro Aquileiese
- C.C. 44 del 30.12.2020 “Approvazione gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Aiello del Friuli e Campolongo Tapogliano” (per l’anno 2021);

**Politiche fiscali:** A decorrere dall'anno 2019 il blocco tariffario disposto dall’art. 1 comma 42 della L. 232/2016, di modifica dell’art. 1, comma 26 della L. 208/2015, non ha più avuto effetto. L’anno 2020 ha comportato nuove disposizioni normative sia in materia di IMU che di TARI.

Pertanto la politica fiscale del comune di Campolongo Tapogliano è stata rimodulata secondo le nuove disposizioni normative ed inoltre è stata applicata per la prima volta l’addizionale comunale all’IRPEF.

Si riepilogano le deliberazioni dell’Ente con le quali sono state determinate tariffe/contribuzioni/agevolazioni delle entrate comunali, essendo le stesse atti propedeutici alla approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022:

- G.C. n. 113 dell’11.12.2019 “Concessioni di aree cimiteriali, loculi e ossari e affidamento urna cineraria. Conferma tariffe per l’anno 2020”;
- G.C. n. 114 dell’11.12.2019 “Tariffe e contribuzioni del servizio mensa scolastica. Anno scolastico 2020/2021”;
- G.C. n. 115 dell’11.12.2019 “Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l’anno 2020”;
- G.C. n. 116 dell’11.12.2019 “Determinazioni valori delle aree fabbricabili ai fini IMU. Anno 2020”;
- G.C. n. 117 dell’11.12.2019 “Tariffe e diritti di segreteria dell’Area Tecnica e Amministrativa. Conferma per l’anno 2020”;
- G.C. n. 118 dell’11.12.2019 “Approvazione criteri contributi abbattimento della rette servizio mensa a.s. 2020/2021 scuola infanzia e scuola primaria”;
- G.C. n. 119 dell’11.12.2019 “Tariffa per visite di istruzione a mezzo scuolabus. Conferma per a.s. 2020/2021”;
- G.C. n. 120 dell’11.12.2019 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniaria per violazioni previste dal Codice della Strada. Anno 2020”;
- G.C. n. 121 dell’11.12.2019 “Servizi a domanda individuale. Conferma tariffe utilizzo sale comunali. Anno 2020”;
- G.C. n. 122 dell’11.12.2019 “Diritto fisso da esigere da parte del Comune per gli accordi di separazione personale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conferma tariffe per l’anno 2020”;
- G.C. n. 123 dell’11.12.2019 “Attività integrativa scolastica . Conferma quote a carico dell’utenza. Anno 2020/2021”;
- C.C. n. 36 del 27.12.2019 “Imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). Conferma e determinazione aliquote e agevolazioni per l'anno 2020”;
- C.C. n. 37 del 27.12.2019 “Tassa sui rifiuti (TARI). conferma tariffe per l'anno 2020”;
- C.C. n. 38 del 27.12.2019 “addizionale comunale all'IRPEF. istituzione a partire dall'anno 2020”;
- C.C. n. 16 del 30.07.2020 “Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”;
- C.C. n. 17 del 30.07.2020 “Approvazione aliquote IMU anno 2020” (in sostituzione della CC 36/19)

- C.C. n. 26 del 30.09.2020 “ Approvazione tariffe taxa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e riconoscimento agevolazioni alle utenze non domestiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19” (in sostituzione della CC 37/19).

**Assetto organizzativo:** Ai sensi dell’art. 3, comma 1°, della citata L.R. 8/2008 il Comune di Campolongo Tapogliano è subentrato nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, **compresi quelli relativi al personale**, in essere nei Comuni cessati di Campolongo al Torre e Tapogliano.

### **Evoluzione storica in materia di personale**

Il comune di Campolongo Tapogliano all’atto della sua istituzione 01.01.2008 ha provveduto ad adottare le seguenti deliberazioni del commissario straordinario (facente funzioni di giunta):

- n. 2 del 07.01.2009 avente ad oggetto “Definizione della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano”;
- n. 22 del 13.02.2009 avente ad oggetto “Integrazione della delibera del commissario straordinario con funzioni di G.C. n. 2 del 07.01.2009 avente per oggetto “Definizione della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano” individuazione delle aree e istituzione delle posizioni organizzative”.

Nel tempo seguono i seguenti atti in materia di personale:

#### **Anno 2009:**

- deliberazione G.C. 109 del 07.09.2009 “Modifica della dotazione organica dell’ente: trasformazione di un posto a tempo parziale in un posto a tempo pieno” - (trasformazione del posto di categoria C assegnato all’Area Tecnico – Manutentiva);
- deliberazione G.C. 110 del 07.09.2009 “Approvazione piano triennale delle assunzioni 2009/2011” -che prevedeva per l’anno 2009 la trasformazione di un posto di categoria C, Istruttore Tecnico, da tempo parziale (30 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) con decorrenza 01/10/2009 e per gli anni 2010-2011: nessuna assunzione -
- deliberazione G.C. 151 del 23.11.2009o “Approvazione integrazione al piano triennale delle assunzioni 2009/2011” – (copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, di categoria D, tramite procedura di selezione per la progressione verticale dalla categoria C);
- deliberazione G.C. 152 del 23.11.2009 avente ad oggetto “Modifica della dotazione organica dell’Ente: creazione di un posto di categoria D”.

#### **Anno 2010:**

Attribuita la titolarità di posizione organizzativa con responsabilità dell’Area Tecnico – Manutentiva (servizio edilizia pubblica - manutenzione esterna e servizio edilizia privata – urbanistica), ed ampliata la responsabilità nel corso dell’anno 2011 con delibera G.C. 115 del 24.10.2011. Tale titolarità di P.O. è stata poi confermata anche negli anni a seguire.

#### **Anno 2012:**

- deliberazione G.C. 82 del 30.07.2012 “Modifica della dotazione organica dell’Ente: eliminazione di un posto di categoria C ed individuazione di un posto a tempo parziale”, dalla quale si evince la nuova dotazione organica del Comune di Campolongo Tapogliano”.

#### **Anno 2015:**

- deliberazione G.C. 10 del 09.02.2015 con la quale si provvedeva alla ricognizione del personale in esubero ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 con esito negativo.
- deliberazione G.C. 15 del 16.02.2015 “Art. 6, comma 5, CCRL 7.12.2006. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 relativo al personale dei comuni facenti parte dell’associazione intercomunale Cervignanese”.

- deliberazione G.C. 87 del 02.11.2015 con la quale si approvava il piano triennale delle assunzioni 2015/17 (si autorizzava l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile per far fronte ad esigenze eccezionali e/o temporanee, disponendo le stesse, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa di personale al verificarsi delle singole necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., al fine di sopperire ad una assenza per malattia).

**Anno 2016:** a seguito del trasferimenti delle funzioni all'UTI Agro Aquileiese sono state adottate le seguenti deliberazioni in tema di personale:

- G.C. 90 del 29.11.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in materia di personale dipendente da trasferire all'UTI Agro Aquileiese";

- G.C. 100 del 28.12.2016 "Modifica della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano a seguito trasferimento funzioni all'UTI Agro Aquileiese".

**Anno 2017:**

- deliberazione G.C. 15 del 20.03.2017 "Ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 della l. 183/2011. Anno 2017";

- deliberazione G.C. 24 del 20.03.2017 "Programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019".

**Anno 2018:**

- deliberazione G.C. 66 del 12.07.2018 "Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica";

- deliberazione G.C. 127 del 15.12.2018 "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale. Anno 2018";

**Anno 2019:**

- deliberazione G.C. 42 del 18.04.2019 "Art. 17 comma 3 l. r. 18/2016 – convenzione con l'Amministrazione Regionale per la gestione delle procedure disciplinari e del contenzioso del lavoro di cui all'art. 17 comma 3 l. r. 18/2016. Linee di indirizzo";

- deliberazione G.C. 46 del 23.04.2019 "Approvazione del piano della performance 2019/2021 e del piano risorse ed obiettivi per l'anno 2019";

- G.C. 53 del 21.05.2019 "Ricognizione assetto organizzativo dell'ente e revisione dei profili professionali. linee guida DM 8/5/2018";

- deliberazione G.C. 58 del 24.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione della relazione sulla prestazione anno 2018";

- deliberazione G.C. 66 dell'08.07.2019 " Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Verifica delle eccedenze- Dotazione Organica";

- deliberazione G.C. 111 del 04.12.2019 "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale. Anno 2019";

- deliberazione G.C. 131 del 19.12.2019 "Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo stralcio parte giuridica ed economica anno 2019 del personale dei comuni aderenti all'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese e del personale dell'unione stessa".

**Anno 2020:**

- deliberazione G.C. 22 del 23.03.2020 " Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Verifica delle eccedenze- Dotazione Organica";

- deliberazione G.C. 25 del 03.04.2020 "Approvazione del piano della performance 2020/2022 e degli obiettivi per l'anno 2020";

- deliberazione G.C. 62 del 20.08.2020 "Convenzione ex art. 7 C.C.R.L. del 26.11.2004 tra i comuni di Campolongo Tapogliano e di Aiello del Friuli per l'utilizzo di personale dipendente periodo 01/09/2020 - 31/12/2020";

- deliberazione G.C. 63 del 20.08.2020 "Approvazione della relazione sulla prestazione anno 2019";

- deliberazione G.C. 99 del 17.12.2020 "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale. anno 2020";

- deliberazione G.C. 100 del 17.12.2020 "Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo stralcio parte giuridica ed

economica anno 2020 del personale dei comuni aderenti all'unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese e del personale dell'unione stessa”;

- deliberazione G.C. 116 del 30.12.2020 “Superamento delle unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21. Reintegro personale nella dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano”.

A seguito della adozione della deliberazione G.C. 116/2020 a far data 01.01.2021, la dotazione organica del Comune di Campolongo Tapogliano è così rideterminata:

CAT.	FABBISOGNO NUMERO UNITA'	N. POSTI TRASFERITI DALL'UNIONE	DOTAZIONE ORGANICA ALL'1/1/2021
D	2	1	3
C	2		2
PLA	0		0
B	2		2
A	0		0
	6	1	7

#### Altri interventi in merito alla gestione delle risorse umane:

Come già avvenuto negli ultimi anni la Regione F.V.G. ha attivato anche per l'anno 2020 degli ammortizzatori sociali per consentire l'utilizzo di risorse umane in disponibilità, a causa della perdita di lavoro e/o mobilità lavorativa, da dedicare in attività di cantieri lavoro, attivabili presso gli enti pubblici.

Nel 2020 il nostro comune ha portato a termine i progetti di cantiere lavoro iniziati nell'anno 2019 ed ha altresì attivato la procedura per l'inserimento di n. 2 lavoratori per un nuovo progetto cantieri lavoro di cui alla deliberazione giunta n. 36 del 06.05.2020. Per tale progetto, che avrà termine nella primavera 2021, la Regione Friuli Venezia Giulia con proprio decreto n. 19580/LAVFORU del 25.08.2020, Prenumero 19923 ha assegnato al Comune di Campolongo Tapogliano un contributo di € 20.930,05 (impegnando per l'anno 2020 € 7.848,77, mentre la restante parte del contributo di € 13.081,28 è impegnata nell'anno 2021).

Causa Covid-19 non si è dato corso all'attivazione di borse lavoro giovani.

Nel 2020 si è provveduto a dare un affidamento ad una cooperativa di Udine di n. 1 unità a supporto dell'ufficio tecnico e amministrativo per il periodo ottobre/dicembre 2020.

Stante le restrizioni dei limiti di spesa sul personale imposti sia dalla normativa statale che regionale, si è cercato di portare a termine i programmi amministrativi del comune, con le disponibilità umane a disposizione e di cui sopra ampiamente descritto.

Il comune di Campolongo Tapogliano, nonostante il trasferimento di alcune funzioni all'UTI, mantiene in essere una serie di convenzioni con i comuni limitrofi come ampiamente già descritto in altra parte della presente relazione.

**Partecipazioni dell'ente (altre imprese della voce immobilizzazioni finanziarie del conto del patrimonio sezione attivo), organismi partecipati e consorzi.**

#### **Evoluzione storica in materia di partecipazioni dell'Ente**

**Al 31.12.2008:** La situazione riassuntiva delle precedenti amministrazioni ante fusione era la seguente:

**già comune di Campolongo al Torre**

- n. 4786 azioni del C.A.F.C. S.p.A. di Udine del valore nominale di € 51,65 cad. per un totale di complessivi € 247.196,90 (titolo nominativo n. 10);
- n. 100 azioni del CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A. di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 10,00, prezzo di acquisto sostenuto € 2.368,00 (certificato azionario n. 10). Nell'anno 2004 e precisamente nella seduta del 28.09.2004 è stato deliberato dal C.d.A. del Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro l'aumento di capitale sociale con emissione a favore di questo ente di n. 152 azioni (pari al costo complessivo di € 7.600,00 di cui € 1.520,00 valore nominale ed € 6.080,00 sovrapprezzo), mentre nell'anno 2005 nella seduta straordinaria del C.d.A. in data 03.03.2005 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale mediante sottoscrizione di nuove azione che per il comune di Campolongo al Torre ammontano ad € 10.640,00 (di cui € 2.130,00 a titolo di valore nominale della quota pari a n.213 azioni, ed € 8.510,00 a titolo di sovrapprezzo). Tali importi sono stati finanziati direttamente ed interamente dalla Regione F.V.G. ai sensi della L.R. 26.01.2004,n. 1 all'articolo 4, commi 26,27,28 e 29 e L.R. 21.07.2004 n. 19 (finanziamento straordinario per la copertura degli oneri correlati ai lodi arbitrali intervenuti fra il Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. e la società Rizzani de Eccher S.p.A. relativi ai contenziosi sulle opere di realizzazione del 1°, 2° e 3° lotto dell'impianto consortile di raccolta) e quindi per complessivi € 18.240,00.
- n. 23.100 azioni del C.S.R. S.p.A di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 1,00 cad. per un totale di complessivi € 23.100,00.
- n. 7.081 azioni Ajarnet S.p.A. Nel 2007 sono stati versati € 7.081,00 quale quota di partecipazione al capitale sociale della costituita società con sede in Ruda. Tale società, originariamente, è stata costituita tra i comuni di Ruda, Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Medea, San Vito al Torre, Tapogliano, Torviscosa con fine di creare una rete per la connessione a banda larga (utilizzo della tecnologia WI – FI e servizio di connettività
- quota di partecipazione all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine pari al 0,128304% con versamento effettuato nel 2007 di € 257,00. Tale consorzio è costituito da quote nominative ed indivisibili sottoscritte dagli Enti Locali con finalità gestione servizio idrico integrato nella provincia di Udine.

Partecipazioni complessive ex comune di Campolongo al Torre: € 247.196,90 (CAFC SpA) + € 20.608,00 (Consorzio Depurazione Laguna SpA) + € 23.100,00 (CSR SpA) + € 7.081,00 (Ajarnet S.p.A) + € 257,00 (ATO Friuli Centrale)

### **Già comune di Tapogliano**

- n. 4649 azioni del C.A.F.C. S.p.A. di Udine del valore nominale di € 51,65 cad. per un totale di complessivi € 240.100,81 (titolo nominativo n. 65);
- n. 1 azione dell'AMGA S.p.A. di Udine del valore nominale di € 500,00, prezzo di acquisto sostenuto € 751,02 (certificato azionario n. 127)
- n. 13.200 azioni del C.S.R. S.p.A di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 1,00 cad. per un totale di complessivi € 13.200,00.
- n. 4.484 azioni Ajarnet S.p.A. Nel 2007 sono stati versati 2007 € 4.484,00 quale quota di partecipazione al capitale sociale della costituita società con sede in Ruda. Tale società, originariamente, è stata costituita tra i comuni di Ruda, Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Medea, San Vito al Torre, Tapogliano, Torviscosa con fine di creare una rete per la connessione a banda larga (utilizzo della tecnologia WI – FI e servizio di connettività).
- quota di partecipazione all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine pari al 0,091476%, con versamento effettuato nel 2007 di € 183,00. Tale consorzio è costituito da quote nominative ed indivisibili sottoscritte dagli Enti Locali con finalità di gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Udine. Ente istituito per legge.

Partecipazioni complessive ex comune di Tapogliano: € 240.100,81 (CAFC SpA), € 751,02 (Amga SpA), € 13.200,00 (CSR SpA), € 4.484,00 (Ajarnet SpA) ed € 183,00 (ATO Friuli Centrale).

In totale pertanto sommando gli importi dei due enti cessati si ha la seguente situazione per il comune di **Campolongo Tapogliano** alla data del **1° gennaio 2009 e a tutto il 31.12.2010**:

- n. 9435 azioni C.A.F.C. S.p.A. di Udine per un totale di complessivi € 487.297,71
- n. 465 azioni CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A. di San Giorgio di Nogaro per un totale di complessivi € 20.608,00
- n. 1 azione dell' AMGA S.p.A. di Udine per un totale complessivo € 751,02
- n. 36.300 azione CSR S.p.A. di San Giorgio di Nogaro per un totale complessivo di € 36.300,00
- n. 11.565 azioni Ajarnet S.p.A. di Ruda per un totale complessivo di € 11.565,00
- partecipazione del 0,21978 all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine per un totale complessivo di € 440,00

**Nel corso del 2009** sono stati adottati i seguenti atti relativi alla società partecipata Ajarnet S.p.A.:

- delibera del commissario straordinario (facente funzioni di consiglio comunale) n. 19 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ajarnet – Società per Azioni – Cessione d'azienda – Approvazione";
- delibera C.C. 49 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ajarnet – Società per Azioni – trasformazione da S.p.A. a Srl e messa in liquidazione.

**Nel corso del 2010** sono stati adottati i seguenti atti da parte del consiglio comunale:

- delibera C.C. 13 del 30.03.2010 avente ad oggetto "Fusione tra C.A.F.C. e Consorzio Depurazione Laguna (CDL) S.p.A. – Approvazione";
- delibera C.C. 46 del 29.11.2010 avente ad oggetto "Legge 244/2007, art. 3, comma 28. Accertamento presupposti per il mantenimento delle partecipazioni". Tale atto si è reso necessario ai sensi dell' art. 3, comma 28 della L. 24.12.2007 n. 244 il quale dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali in società di capitali da parte delle amministrazioni comunali devono essere autorizzati dall'organo competente - Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lett. e) D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 e dall' art. 3, comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244 che prevede, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, da un lato che le amministrazioni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, dall' altro che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. In tale atto veniva disposto quanto segue:

1) di accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 al fine di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società di capitale:

- C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A.;
- CAFC S.p.A. (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A.) ;

2) di accertare l'insussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 e quindi di avviare la procedura di dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società di capitale:

- FRIULENERGIE s.r.l.
- AMGA Azienda Multiservizi S.p.A.

3) di prendere atto e confermare quanto già deliberato con atti n. 19 dd. 21.4.2009 e n. 49 del 02.12.2009 in merito alla cessione di AJARNET S.p.A.

**Nel corso del 2011** è stato adottato il seguente atto:

- delibera C.C. 11 del 07.04.2011 avente ad oggetto "Approvazione della fusione per incorporazione di CSR Bassa Friulana S.p.A. in NET S.p.A.", avvenuta a tutti gli effetti dal 1° settembre 2011.

**Nel corso del 2013** è stato adottato il seguente atto:

- delibera C.C. 10 del 26.06.2013 avente ad oggetto “Integrazione in CAFC S.p.A. del ramo servizio idrico integrato Città di Udine in capo ad AMGA S.p.A. – Incorporazione in CAFC S.p.A. di Friulenergie s.r.l. – Determinazioni.”

In data 30 dicembre 2013 è avvenuta la fusione per incorporazione di Friulenergiesrl in CAFC S.p.A..(atto di fusione rep. n. 85696/racc.n. 36856 a rogito notaio dr. Bruno Pannella di Udine, con efficacia a decorrere dal 30.12.2013).

Per quanto riguarda la società AjarNet srl in liquidazione nel mese di maggio 2013 è stata introitata la 3<sup>a</sup> tranche del capitale sociale versato originariamente pari ad € 1.896,34.

In data 8 novembre 2013 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della società AjarNet srl in liquidazione ed è stata versata al comune l’ultima tranche pari ad € 3.140,59 di restituzione della quota del capitale sociale versato per la costituzione.

**Nel corso del 2014** è stato confermato il recesso dalla società AMGA S.p.A. (incorporata in HERA S.p.A. con delibera dell’Assemblea dei Soci AMGA S.p.A. di data 23.04.2014), dismissione già prevista con atto deliberativo consiliare n. 46/2010). Il recesso ha comportato l’introito di € 917,25 pari al valore di n. 1 azione.

**Alla data del 31.12.2015** (invariata rispetto al 31.12.2014) la situazione dell’ente come sopra esposta risultava essere la seguente:

- partecipazione in C.A.F.C. S.p.A (dopo la fusione con Consorzio Depurazione Laguna S.p.A) 1,39% per un totale di azioni 9.722 pari ad un valore nominale € 502.141,30. Dopo l’incorporazione di Friulenergie srl avvenuta il 30 dicembre 2013, la percentuale di partecipazione di questo ente risulta essere del 1,349113% per un totale di azioni n. 10.448 pari ad un valore nominale di € 539.639,20. (Si era resa necessaria nel 2013 la ridefinizione della quota di partecipazione a seguito fusione C.A.F.C. S.p.A. e Friulenergie srl con nuova ripartizione delle quote di partecipazione con aumento delle azione possedute da 9.722 alla data del 01.01.2013 a 10.448 alla data del 31.12.2013 e quindi con un aumento del valore nominale da € 502.141,30 ad € 539.639,20)

Pertanto a seguito delle rettifiche contabili tra valore originario quote C.A.F.C. S.p.A. e Friulenergie srl. Si passa ad € **539.639,20**.

**Nel corso del 2016** si è avuta l’operazione per incorporazione di Carniacque S.p.A. formalizzata in data 27.12.2016 attraverso atto di fusione Rep. N. 89691/racc. n. 39710 a rogito del Notaio dott. Bruno Pannella di Udine, con efficacia a decorrere dal 01.01.2017. Rimangono comunque invariate il numero di azioni pari 10.448 per un valore nominale complessivo di € **539.639,20** (percentuale del 1,2886%, come da nota CAFC del 24.02.2017 prot. 11059/17).

Nel medesimo anno si è proceduto alla cessione di un pacchetto azionario di minoranza Net S.p.A. in esecuzione dei patti parasociali di garanzia. Tale operazione ha portato ad un adeguamento dei concambi azionari adottati nella fusione fra Net S.p.A. e CSR S.p.A. (atti: deliberazione C.C. 11/2011, deliberazione G.C. 13/2012, determinazione 27/rag. del 20.09.2016, Notaio Lucia Peresson – repertorio girate n. 491 del 15.11.2016). Alla luce di questo sono state cedute al comune di Udine n. 2.579 azioni del valore di € 1,00. Il citato trasferimento azionario è avvenuto a titolo gratuito e quindi senza riconoscimento di alcun corrispettivo da parte del cessionario al cedente.

A seguito del trasferimento azionario sopra descritto la complessiva partecipazione NET S.p.A. del comune di Campolongo Tapogliano passa da n. 36.300 azioni a n. 33.721 azioni, e quindi dal 0,3713% al 0,3449%

La Giunta Comunale nella seduta 30.03.2016 con atto n. 31 ha approvato la seguente deliberazione “Società partecipate. Piano operativo di razionalizzazione ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). Approvazione relazione a consuntivo”.

Il totale finale delle immobilizzazioni finanziarie, riporta una consistenza nel conto del patrimonio al 31.12.2016 di complessivi **€573.800,20.**

**Nel corso del 2017.** La situazione rimane invariata rispetto al 31.12.2016

**Nota 2017:** Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - Ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni."

**Nel corso del 2018:** L'unica variazione ha riguardato la partecipazione all'ex Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico (poi divenuto Consulta d'Abito Centrale Friuli).

Si ricorda infatti che il Comune al 31.12.2017 faceva parte della Consulta d'Ambito Centrale Friuli (C.A.T.O.) partecipando al capitale una quota sociale pari allo **0,21978 %** del capitale sociale complessivo. Il C.A.T.O. svolgeva la funzione di organizzazione del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. La partecipazione nell'ATO precedente alla trasformazione in CATO era dello 0,21978 pari ad un valore nominale di **€440,00.**

A seguito delle modifiche normative in materia di organizzazione del S.I.I. le consulte d'Ambito sono state poste in liquidazione e le funzioni dalle stesse esercitate, sono state trasferite in capo all'AUSIR, ai sensi della L.R. 5/2016, e pertanto il C.A.T.O. è stato messo in liquidazione.

Pertanto nel 2018 con nota prot. n. 713 del 07.11.2018 il Commissario Liquidatore del C.A.T.O., ha provveduto alla comunicazione di liquidazione della quota partecipazione di questo ente, pari ad € 439,56 corrispondente al 0,2197818% della quota di partecipazione al fondo di dotazione. Quota effettivamente liquidata ed incassata dal comune.

**Nota 2018:** Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2018 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100" (al 31.12.2017).

**Nel corso del 2019:**

Si registra una variazione in più di numero 118 di azioni della società C.A.F.C SpA a seguito soppressione Provincia di Udine e distribuzione delle azioni di proprietà ai comuni soci. Il totale azioni di proprietà dell'Ente è passata da 10.448 a 10.566 per un valore nominale complessivo di **€545.733,90** (percentuale del 1,303124%, come desunto da sito internet della società). I titoli azionari sono contraddistinti dal certificato n. 16 per azioni totali n. 10.448 e dal certificato n. 143 per azioni totali 118.

Resto invariato.

**Nota 2019:** Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2019 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100" (al 31.12.2018).

**Situazione al 31 dicembre 2020 in materia di partecipazioni dell'Ente**

**Società partecipate:**

**C.A.F.C. SpA** numero di azioni 10.566 pari ad un valore nominale complessivo di **€ 545.733,90** (percentuale del 1,303124%, come desunto da sito internet della società). I titoli azionari sono contraddistinti dal certificato n. 16 per azioni totali n. 10.448 e dal certificato n. 143 per azioni totali 118. Non si segnalano variazioni rispetto l'anno precedente.

**Sito istituzionale di C.A.F.C. S.p.A. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:**  
[www.cafcspa.com](http://www.cafcspa.com)

**NET SpA** numero di azioni 33.721 pari ad un valore nominale di **€ 33.721,00** (percentuale 0,3449%). Non si segnalano variazioni rispetto l'anno precedente. I titoli azionari sono contraddistinti dal certificato n. 86 per azioni totali n. 32.670 e dal certificato n. 236 per azioni totali 1.051.

**Sito istituzionale di NET S.p.A. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:**  
[www.netaziendapulita.it](http://www.netaziendapulita.it)

**Inoltre il comune di Campolongo Tapogliano fa parte:**

**C.A.M.P.P.** (consorzio per l'assistenza medico psico pedagogica di Cervignano del Friuli)

**Sito istituzionale di C.A.M.P.P. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:**  
[www.campp.it](http://www.campp.it)

**CEV "Consorzio Energia Veneto"** avendo approvato con delibera C.C. 28 del 25.11.2013 avente ad oggetto "CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA (ART. 42 TUEL LETTERA E)".

**Sito istituzionale di CEV sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:**  
[www.consorzioccv.it](http://www.consorzioccv.it)

**Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate alla data del 31.12.2020.**

**CAFC S.p.A.**

Comunicazione di richiesta dati invita alla società per la verifica ns. prot. 937/Pec di uscita del 25.02.2021 che corrisponde alle partite contabili dell'Ente

a) che sussiste un **debito di € 169,13 (compreso IVA)** del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2020 verso la partecipata CAFC Spa per "CANONE ANNO 2020 PER SCARICO ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA SITO A TAPOGLIANO IN VIA IX GIUGNO";

b) che sussiste un **credito di € 4.364,63 (imponibile di € 3.577,57 + IVA da split € 787,06)** del Comune di Campolongo Tapogliano verso la partecipata CAFC Spa a saldo fattura n. 3/00/02 dell'11/12/2020 – "RIMBORSO ONERI QUOTA MUTUI 2° SEMESTRE ANNO 2020 RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

La società con prot. n. 33958/21 dell'08.03.2021 trasmetteva la nota del 26.02.2021, qui pervenuta il 09.03.2021 e registrata al prot. n. 1095 di prot., ha riportato la seguente situazione confermata con quella dell'ente e debitamente firmata dall'organo di revisione:

			CAFC 31/12/2020	
			CREDITO	DEBITO
<b>FATTURE DA EMETTERE</b>				
<b>Cod. Cli</b>	<b>Documento</b>	<b>Causale</b>		
		Canone 2020 scarico centro raccolta	€ 153,76	
<b>Totale per FATTURE DA EMETTERE</b>			<b>€ 153,76</b>	
<b>FATTURE RICEVUTE</b>				
<b>Cod.For</b>	<b>Documento</b>	<b>Causale</b>		
F90009	2020/3E/00/2	MUTUI 2020		€ 3.577,57
<b>Totale Debiti per FATTURE DA RICEVERE</b>				<b>€ 3.577,57</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 153,76</b>	<b>€ 3.577,57</b>

### NET S.p.A.

Comunicazione di richiesta dati inviata alla società ns.prot. 938/Pec di uscita del 25.02.2021 che corrisponde alle partite contabili dell'Ente

a) che sussiste un debito di € 24.198,16 (per fatture ricevute entro il 31.12.2020: n. 2001218/P del 23.12.2020 imponibile di € 10.999,16 + IVA 10% da split payment pari ad € 1.099,92, 2001275/P del 30.12.2020 imponibile di € 10.999,16 + IVA 10% da split payment pari ad € 1.099,92) del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2020 verso la partecipata NET Spa per "SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI";

b) che sussiste un credito di € 0,00 del Comune di Campolongo Tapogliano verso la partecipata NET Spa

La società con nota pec del 02.03.2021, qui pervenuta il 03.02.2021 e registrata al n. 999 di prot., ha riportato la seguente situazione confermata con quella dell'ente e debitamente firmata dall'organo di revisione:

La società NET S.p.A. contabilizzava, alla data del 31 dicembre 2020, un saldo a suo debito nei confronti del Comune di Campolongo Tapogliano di Euro 21.998,32 risultante dalle seguenti fatture, emesse e non ancora incassate:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fatt. n. 2001218	23/12/20	10.999,16
Fatt. n. 2001275	30/12/20	10.999,16
<b>Totale fatture da liquidare</b>		<b>21.998,32</b>

Sulla base della comunicazione predisposta dal Comune di Campolongo Tapogliano del 26 Febbraio 2021, ricevuta dalla dott.ssa Elisa Missio Revisore Legale di Net S.p.A., tale saldo risulta confermato.

Il Revisore Legale di Net S.p.A. attesta con la presente che le risultanze contabili reciproche corrispondono.

Anche il CAMPP, seppur non richiesto in quanto non è società partecipata, ha presentato la dichiarazione della verifica debiti e crediti con esito negativo, qui pervenuta in data 26.02.2021 e registrata al ns. prot. 929.

**Nota 2020:** Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 452 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100" (al 31.12.2019).

### Sezione tecnica della gestione

*Criteri di valutazione utilizzati, principali voci del conto del bilancio, principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, compresi i fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.*

## ASPETTI GENERALI

### **Criteri di formazione:**

Da un'analisi operativa ed attenta, nonché considerata la modesta entità di questo ente, un Bilancio di Previsione e conseguentemente un Conto del Bilancio strutturato secondo i citati dettami contabili non rispetta specificatamente l'esigenza di questa piccola realtà comunale, in quanto come succede nella maggior parte delle volte, le disposizioni legislative ed il rispetto di ristretti vincoli operativi sono dettati, in misura più adeguata, per enti locali di grandi dimensioni e non per realtà come la nostra.

Le modalità ed i criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto sono dettagliatamente descritti nella introduzione della presente relazione ed in particolare si attengono:

- a) *Attendibilità: le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate ove necessario. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste.*
- b) *Correttezza: il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili*
- c) *Comprensibilità: I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione, mentre nelle successive pagine vengono dettagliatamente indicati e descritti.*

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Con l'attuazione della nuova disciplina contabile entrata in vigore con il primo gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili. In questo modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa.

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Con l'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata un primo significativo effetto è la riduzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

Nell'attesa di passare all'analisi delle varie poste di bilancio di entrata e di spesa, si precisa che si è provveduto all'inserimento nel conto del bilancio dei risultati di gestione dei residui attivi e passivi, e si è provveduto all'opportuno riaccertamento degli stessi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2020, al fine di constatare la validità del loro mantenimento in tutto o in parte, così come previsto dall'art. 228, comma 3°, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e punto 8.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Al riaccertamento ordinario è stata data particolare attenzione all'esame dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2020, infatti se al 31 dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non sono scaduti in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili.

Pertanto con deliberazione della giunta comunale n. 19 del 09.04.2021, si è provveduto, dando atto, in tal senso alla rilevazione dei residui attivi e passivi da eliminare, in quanto non presentano ragioni del loro mantenimento, nonché all'adeguamento degli accertamenti di entrata ed degli impegni di spesa anno competenza 2020, come segnalato dai vari uffici.

Con la medesima delibera si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio pluriennale 2021-2023 al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio in corso e in spesa dell'esercizio precedente, nonché alla re-imputazione degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2020.

Quindi ne deriva che:

- i residui attivi effettivamente accertati alla fine del 2020 e da riportare a bilancio 2021 sono pari ad € **547.715,72.=** di cui € **329.095,14.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti ed € **218.620,58.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2020;
- i residui passivi, invece, sono stati contabilizzati in ad € **296.668,94.=** di cui € **31.416,89.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti ed € **265.252,05.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2020;
- il fondo pluriennale vincolato di parte corrente al termine dell'esercizio 2020 è pari ad € € **47.956,65**
- il fondo pluriennale vincolato di parte capitale al termine dell'esercizio 2020 è pari ad € € **863.410,50**

L'eliminazione dei residui attivi e passivi è stata effettuata sulla scorta dei seguenti atti:

*determinazione n. 51 del 18.03.2021 Servizio Finanziario*

*determinazione n. 53 del 22.03.2021 Servizio Associato Tributi*

*determinazione n. 54 del 24.03.2021 Servizio Amministrativo - Assistenza Sociale*

*determinazione n. 56 del 29.03.2021 Servizio "Ufficio comune Risorse Umane e organizzazione"*

*determinazione n. 58 del 29.03.2021 Servizio Tecnico Manutentivo e LL.PP.*

mentre il servizio convenzionato di Polizia Locale ha risposto tramite nota prot. n. 817 del 23.02.2021, in merito al riaccertamento dei residui attivi.

Non sono stati stralciati crediti inesigibili.

Sono stati rispettati i principi e i criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli artt. 178, 182, 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Criteri di valutazione:**

Nelle sezioni che seguono e che riguardano dettagliatamente il conto di bilancio vengono elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione che hanno effetto nella redazione del rendiconto. Pertanto si rinvia in questo momento alle apposite sezioni di questa relazione.

## **ASPETTI FINANZIARI**

*(sintesi della gestione finanziaria, impatto della politica fiscale sul bilancio 2020 e determinazione del risultato finanziario)*

### **Emergenza Covid-19**

Si ritiene opportuno segnalare che la ns. Nazione, così come tutto il mondo, si è trovata durante l'esercizio 2020 e si trova tutt'ora, in "Emergenza epidemiologica causata dal Covid-19". Tale condizione è stata dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. Serie Generale n.26 del 01.02.2020) nella quale si era detto che per sei mesi, quindi fino alla data del 31.07.2020 (salvo rettifiche), l'Italia si sarebbe trovata in "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". In realtà, dopo un periodo di regressione della curva epidemiologica nel corso della fase estiva, in autunno l'Italia ha visto, come del resto tutto il mondo, l'intensificarsi dei casi positivi al COVID-19 con un aumento esponenziale di decessi. Tutto ciò ha portato il Presidente del Consiglio dei Ministri a sottoscrivere, in data 03.11.2020, un nuovo DPCM (G.U. Serie Generale n. 275 de 04.11.2020) con nuove restrizioni dal 06.11.2020 al 03.12.2020, in seguito prorogate fino al 31.01.2021. Tutte queste restrizioni, iniziate dalla mense di marzo 2020, hanno causato e stanno tutt'ora causando, inevitabilmente, una riduzione in generale delle entrate correnti degli Enti Locali e delle correlate spese, seppur queste ultime coinvolte, in termini di riduzione, in misura inferiore rispetto all'entrata. Alla luce di quanto sopra, durante la gestione del bilancio 2020-2022, si è ritenuto assolutamente doveroso monitorare le previsioni di bilancio inizialmente fatte, verificando puntualmente le singole voci con l'obiettivo di comprendere già in fase di gestione, l'entità delle riduzioni delle entrate e spese correnti correlate. E' stato quindi importante comprendere ed analizzare la riduzione, ad esempio, sia delle entrate che delle spese inerenti la fornitura dei servizi quali mensa scolastica, attività integrative scolastiche e servizi accessori, utilizzi di sale. Lo Stato, al fine di aiutare gli Enti Locali nello svolgimento delle funzioni ad essi affidate nonché per dare aiuti concreti alla cittadinanza di ciascun Comune, è intervenuto su più fronti, trasferendo agli stessi, per il tramite della Regione FVG, diversi fondi destinati a vari interventi specifici. Degli stessi si entrerà nel dettaglio all'interno della presente Relazione, là dove si esporrà il contenuto dei titoli dell'Entrata. Nel caso specifico, il titolo 2° "Trasferimenti".

Viene qui di seguito descritto l'andamento della Parte I di Entrata e Parte II di Spesa del Conto del Bilancio 2020 redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

## **TITOLO I “ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA”**

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, nella consapevolezza che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte della Regione e/o Stato impone alla Giunta di non poter ridurre le aliquote e le tariffe, ma di calmarle al fine di poter garantire i servizi che fin qui sono stati attuati.

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip. 101), le compartecipazioni di tributi (Tip. 104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip. 301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip. 302). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

Per il comune di Campolongo Tapogliano è presente solo la tipologia 101

In particolare, ed entrando quindi nello specifico i casi che sono presenti nel nostro conto di bilancio:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse.

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Passando all'analisi delle entrate, al titolo I delle stesse, si nota che le previsioni in sede di predisposizione del Bilancio 2020 sono state in corso d'anno in linea di massima confermate e “adeguate” a seguito degli effettivi incassi.

Con riferimento al tributo TARI, si chiarisce che a partire dall'annualità 2020, l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

In particolare la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale stabilisce all'art. 6 “Procedure di approvazione”, che il Gestore predisponga il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente di Governo d'Ambito (AUSIR FVG) per l'attività di validazione dello stesso. Il Comune con i proventi della tassa deve coprire il totale dei costi emergenti dal PEF così come validati dall'autorità di ambito.

Nel 2020 il gettito della tassa rifiuti (TARI), causa emergenza covid-19, ha subito una riduzione in quanto alle attività produttive sono state applicate riduzioni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive".

Le riduzioni della TARI 2020 sono state applicate alle categorie di utenze maggiormente colpite dalle misure restrittive introdotte per contenere l'epidemia da COVID19 (delibera consiliare n. 26 del 30.09.2020).

Il mancato gettito conseguente all'applicazione delle agevolazioni è stato coperto per metà da contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, e per l'altra metà da altrettanti fondi propri del Comune così come prescritto dalla normativa regionale. Nello specifico, € 4.530,50 da Trasferimento Regionale ed € 5.283,50 mediante l'utilizzo di parte del trasferimento dello Stato, per il tramite della Regione FVG, di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella L.77 del 17.07.2020. In totale € 9.814,00

Nel dettaglio le voci più importanti accertate nell'anno riassunte nella **Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**:

- imposta comunale IMU competenza 2020 (cap.10) l'importo accertato è pari ad € 185.550,00, IMU. Già dall'annualità 2018 si segnala una diminuzione di circa € 8.500,00 rispetto agli accertamenti degli precedenti. L'IMU anni precedenti è stata accertata per € 164,08 (cap. 11- non attività verifica controllo) ed IMU da attività di controllo e verifica riporta un accertamento di € 5.362,27 (cap. 12).

Si precisa che durante l'anno 2020 gli stanziamenti originariamente iscritti per le poste tributarie IMU e TASI sono state accorpate nell'unico stanziamento di cui al cap. 10 sopra richiamato a seguito delle seguenti disposizioni normative

✓ art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;  
✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Pertanto è previsto in bilancio della sola previsione della TASI relativa all'attività di controllo e verifica riporta un accertamento di € 995,71 (cap. 16);

- Addizionale Comunale all'IRPEF. Con deliberazione consiliare n. 38 del 27.12.2019 è stata istituito per la prima volta tale tributo a partire dall'anno 2020. Il gettito stimato ed accertato è di € 75.000,00. Il gettito stimato è stato desunto dal portale del simulatore fiscale effettuato nel mese di novembre 2019, disponibile sul portale del federalismo fiscale, era pari ad € 75.457,00 (gettito minimo). Si richiama in questa sede il principio n. 4/2 applicato al D.Lgs. 118/2011 concernente la contabilità finanziaria al punto 3.7.5. nella parte relativa al tributo di cui sopra che testualmente recita "In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale."

- TARI – rifiuti l'importo accertato risulta di € 121.220,73 (cap. 59/1). Per quanto riguarda la TARI, con deliberazione C.C. 26 del 30.09.2020 avente ad oggetto "Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (tari) anno 2020 e riconoscimento agevolazioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19", sono stati posticipati i termini di scadenza delle rate alla data del 16 dei mesi di novembre e dicembre 2020, gennaio 2021. Le tariffe e il Piano Economico Finanziario (PEF) son stati approvati ai sensi del nuovo quadro normativo del tributo emergente con l'istituzione ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha realizzato una nuova metodologia di calcolo delle tariffe TARI e dei costi rilevanti nel PEF.

Altre voci accertate del titolo I di entrata sono la T.O.S.A.P. l'accertamento a consuntivo è di € 3.885,13 (di cui € 3.283,46 relativa alla tassa permanente pari al 84,51% dell'accertato ed incassato). Sempre in questo titolo di entrata si segnala l'accertamento della TARI su avvisi di accertamento emessi dall'ufficio tributi per € 3.849,00 (cap. 59/2).

L'imposta per affissioni e pubblicità (cap. 28) si attesta ad € 3.121,00.

Percentuale di incidenza delle entrate tributarie (titolo I) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 33,6899% (€ 399.147,92/€ 1.184.767,12)

**IL TITOLO I DI ENTRATA “ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA” SI ATTESTA SU L’IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 399.147,92.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 394.955,86.=**

## **TITOLO II “TRASFERIMENTI CORRENTI”**

Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip. 101), da famiglie (Tip. 102), da imprese (Tip. 103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip. 104) ed i trasferimenti dall'unione europea ed al resto del mondo (Tip. 105).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Per il comune di Campolongo Tapogliano nell'anno 2020 al titolo II di entrata è presente la tipologia 101 relativa “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” e la tipologia 1032 “Trasferimenti correnti da famiglie” che di seguito si descrivono.

### **Tipologia 101 - Categoria 1^ - trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Nell'anno 2020 il Ministero degli Interni ha proceduto, come negli anni passati, alla liquidazione dei trasferimenti statali relativi a servizi minimi indispensabili (€ 9.948,83), agli oneri segretari (€ 3.722,67) – (cap. 76/1), mentre il Ministero dell'Istruzione ha provveduto alla liquidazione dei trasferimenti per mensa scolastica per € 2.000,84 e TARI anni 2020 e anni pregressi per complessivi € 625,47 (cap. 76/2), nonché € 16,10 per rilascio CIE (cap. 76/5).

E' stato iscritto in questa categoria il trasferimento GSE (in quanto controllata dal ministero) per gli incentivi sugli impianti fotovoltaici per un importo accertato pari ad € 7.466,75 (cap. 76/9).

Altro trasferimento corrente statale presente nella categoria 1^ è relativo alla annualità di € 11.814,80.= (cap.77) del contributo ventennale a sollievo oneri di ammortamento dei due mutui passivi contratti (anno 2005) dall'ex comune di Campolongo al Torre con l'Istituto per il Credito Sportivo complessivamente per € 236.800,00 (nella specifica mutuo di 189.440,00 per : “Lavori di ampliamento fabbricato spogliatoi a servizio del campo di calcio e dei due campi tennis

comunali assistito da contributo statale (L. 65/87 lett. b) – D.D. n. 3423/04 –BUD n. 6/05 – Interv.parziale costo progetto € 256.000,00 e mutuo di € 47.360,00 per: “Lavori di ampliamento fabbricato spogliatoi a servizio del campo di calcio e due campi tennis comunali nell’ambito Protocollo d’Intesa “Prov. di Udine-CONI-ICS” ad integrazione mutuo € 189.440,00 assistito da contr.statale (L.R. 65/87) – Inter.parziale).

Già dall'anno 2016 a seguito delle nuove disposizioni sull'ordinamento finanziario è stato allocato in questa tipologia di entrata il rimborso per le consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni. Per l'anno 2020 sono state movimentate le seguenti poste contabili € 6.391,08 (cap. 76/3).

Rispetto agli anni passati e causa Covid-19 sono state registrate in questa categoria le seguenti ed ulteriori poste contabili:

- al cap. 76/7 per € 5.000,95 quale trasferimento straordinario MIBACT per acquisto libri, in esecuzione alle disposizioni previste dall'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dal decreto n. 267 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante: Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria;

- al cap. 76/90 per € 2.161,38 quale trasferimento per interventi a tutela della famiglia, in esecuzione D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e nello specifico l’art. 105 , ai sensi del quale , al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, è stato disposto lo stanziamento di fondi a favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

In complessivo la categoria 1<sup>^</sup> del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali” riporta un importo accertato di complessivi € **49.148,87**.

### **Tipologia 101 - Categoria 2<sup>^</sup> - trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Negli ultimi anni si è assistito ad una costante rimodulazione dei trasferimenti regionali anche tenuto conto delle varie modifiche statali intervenute a seguito di variazioni normative sulla fiscalità locale. Si richiama da ultimo la legge regionale di stabilità per l'anno 2020, ove all'articolo 9, comma 5, ha istituito il Fondo Unico Comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del Fondo Ordinario Transitorio Comunale di cui all'art. 45, comma 2, della L.R.18/2015. Tale Fondo Unico Comunale (brevità denominato "FUC") raggruppa una serie di precedenti trasferimenti regionali e si suddivide, ora, in solo due quote denominate "ordinaria" e di "solidarietà".

Con Decreto del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – n. 719/AAL del 12.02.2020 – Prenumero 746 è stato ripartito ed impegnato il FUC per l'anno 2020 che ha previsto per questo ente le seguenti quote:

- "ordinaria" pari ad € 418.980,01 (cap. 80/5)
- "solidarietà" pari ad € 19.170,86 (cap. 80/7).

Ricapitolando i trasferimenti regionali di cui alla categoria 102 per l'anno 2020 si elencano qui di seguito:

al cap. 80/100 € 316,21 trasferimenti regionali minori

al cap. 80/120 € 2.039,13 trasferimento regionale per applicazione CCRL triennio 2016-2018

al cap. 80/150 € 964,31 per trasferimento regionale concorso oneri derivanti dai nuovi compensi spettanti ai revisori dei conti

al cap. 80/180 € 13.262,50 per trasferimento regionale per concorso spese per la realizzazione di servizi di scuolabus per la scuola dell’obbligo (comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti)

al cap. 82 € 1.278,05 trasferimento regionale per contributo compensativo IMU (cap. 82);

al cap. 89 € 2.934,58 quale trasferimento regionale del 5 per mille del gettito IRPEF statale (due annualità)

- cap. 92 € 8.400,00 contributo ventennale a sostegno degli oneri di ammortamento mutuo per sistemazione chiesa di Santa Margherita (da ex comune di Tapogliano);
- cap. 130 € 37.000,00 contributo ventennale a sostegno degli oneri di ammortamento mutuo per restauro sede municipale;
- cap. 163 € 350,14 per disinfestazione zanzare etc.
- cap. 164 € 13.081,28 per realizzazione cantieri di lavoro
- cap. 167 € 83,68 per sterilizzazione colonie feline
- cap. 170 € 7.273,20 per abbattimento canoni di locazione
- cap. 191 € 13.349,74 quale contributo per i lavori di sistemazione via Roma

Rispetto agli anni passati e causa Covid-19 sono state registrate in questa categoria le seguenti ed ulteriori poste contabili erogate dalla Regione F.V.G. (comprese le quote statali). La maggior parte dei sotto elencati trasferimenti saranno oggetto di certificazione da inoltrare alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il portale ministeriale <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> entro il 31 maggio 2020.

<b>Importo</b>	<b>Finalità</b>
<b>€ 6.326,72</b>	Fondo per la solidarietà alimentare è stato previsto dall'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo della protezione civile ed è stato già analizzato nella circolare Ragioneria 7 aprile 2020 con lo specifico scopo di fornire dei buoni per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, ovvero per l'acquisto diretto di tali beni da parte del Comune. (Decreto regionale n. 1234/AAL dd. 31/03/2020) (cap. 90/1)
<b>€ 1.362,29</b>	Contributo per le spese di sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art. 114 del D.L. 18/2020 analizzato nella circolare Ragioneria 7 aprile 2020) – (Decreto regionale n. 1521/AAL dd.30/04/2020) (cap. 90/3)
<b>€ 4.530,50</b>	Ristoro della Regione - agevolazione utenze non domestiche per Covid-19 ex art. 3 LR 9/2020 – (cap. 90/4)
<b>€ 40.661,74</b>	Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali nonché per ristorare gli Enti delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria (art. 106 del D.L. 34/2020 – art. 39 del D.L. 104/2020) - Decreto regionale 1848/AAL dd. 03/06/2020 (acconto € 10.203,27) e Decreto regionale 2619/AAL dd. 19/18/2020 (saldo € 30.458,47) (cap. 90/5)
<b>€ 2.786,57</b>	Contributo per il ristoro dell'esenzione dal pagamento della TOSAP/COSAP disciplinato dall'art. 181, comma 5, del DL n. 34/2020 e dall'art. 109 del DL n. 104/2020, per le aziende di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 (bar, ristoranti, gelaterie, locali notturni, sale da gioco, ecc.) occupanti il suolo pubblico dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020. (Decreto regionale n. 2575/AAL dd. 11/08/2020) (cap. 90/6)
<b>€ 117,84</b>	Contributo specifico per il lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnati per il contrasto al coronavirus, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per tali agenti (comma 2 dell'art. 115 del DL n. 18/2020 analizzato nella circolare Ragioneria 7 aprile 2020) – (Decreto regionale n. 1539/AAL dd.05/05/2020) (cap. 90/7)
<b>€ 5.000,95</b>	Contributo MiBACT alla biblioteca per acquisto libri – sostegno all'editoria librari- Covid-19 ( art. 183 D.L. 34/2020 – Decreto Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 dd. 04/06/2020) – Trasferito direttamente dallo Stato
<b>€ 6.326,72</b>	Ulteriore quota a titolo di Fondo per la solidarietà alimentare, previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 154 del 23.11.2020, di cui all'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo della protezione civile allo specifico scopo di fornire dei buoni per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità alle famiglie, ovvero per l'acquisto diretto di tali beni da parte del Comunale – (Decreto regionale n. 4194/AAL dd. 07/12/2020) - (cap. 90/1)
<b>€ 2.442,23</b>	Ulteriore contributo per il ristoro dell'esenzione dal pagamento della TOSAP/COSAP disciplinato dall'art. 181, comma 5, del DL n. 34/2020 e dall'art. 109 del DL n. 104/2020, per le aziende di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 (bar, ristoranti, gelaterie, locali notturni, sale da gioco, ecc.) occupanti il suolo pubblico dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020. (Decreto regionale n. 4463/AAL dd. 28/12/2020) (cap. 90/6)
<b>€ 12.055,15</b>	Ulteriore quota a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali nonché per ristorare gli Enti delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria (art. 39, comma 1 D.L. 104/2020 che prevede l'incremento del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020) – (Decreto regionale 4103/AAL dd. 30/11/2020) - (cap. 90/5)
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER COVID-19 € 81.610,71</b> <i>contabilizzati Tipologia 101 nella categoria 2</i>	

Altri trasferimenti correnti da amministrazioni locali  
- € 157,20 da comuni per rimborsi vari (cap. 215)

In complessivo la tipologia 101, categoria 2<sup>^</sup> del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali” riporta un importo accertato di complessivi € 615.250,65.

**Tipologia 101 - Categoria 3<sup>^</sup> - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza**

- Non sussiste il caso

**Tipologia 102 - Categoria 1<sup>^</sup> - Trasferimenti correnti da famiglie**

- € 210,00 proveniente da donazione da privati pro-emergenza Covid-19 (cap. 90/10)

Il totale del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti” riporta un importo accertato di complessivi € 664.609,52.

Percentuale di incidenza delle entrate derivanti da trasferimenti (titolo II) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 56,096% (€ 664.609,52/€ 1.184.767,12)

**IL TITOLO II DI ENTRATA “TRASFERIMENTI CORRENTI” SI ATTESTA SU L’IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 664.609,52= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 707.799,23.=**

**TITOLO III “ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE”**

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Sono ricompresi in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip. 100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip. 200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici*. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;

- *Interessi attivi*. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;

- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale.

Le risorse di entrata del Titolo III relative alle entrate extratributarie, hanno avuto tendenzialmente l'andamento accertato negli anni precedenti, tranne che per i servizi scolastici che, causa Covid-19, hanno avuto una sensibile diminuzione relativamente ai servizi di refezione scolastica e attività integrative in quanto l'attività didattica è terminata “in presenza” a fine febbraio 2020. L'Amministrazione Comunale pertanto ha esentato l'utenza dal pagamento della II rata delle attività scolastiche con deliberazione G.C. n. 68/2020.

Le voci sono le seguenti:

**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

**categoria 2 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" totale €71.637,88**

- ◆ Diritti di segreteria su atti anagrafici pari ad un accertato di € 58,50\*\* cap. 259
- ◆ Diritti di segreteria su atti rogati dal segretario comunale pari ad un accertato di € 163,40 \*\* cap. 260
- ◆ Diritti di segreteria su atti e pratiche edilizie, pari ad un accertato di € 1.048,65 \*\* cap. 261
- ◆ Diritti di segreteria su rilascio carte d'identità pari ad un accertato di € 629,69\*\* cap. 268
- ◆ Proventi da crematorio comunale pari ad un accertato di € 19.578,95 \*\* cap. 303
- ◆ Proventi da canone concessione gestione servizio lampade votive di € 441,21 \*\* cap. 304
- ◆ Proventi da utenza centri estivi pari ad un accertato di € 1.120,00 \*\* cap. 317
- ◆ Proventi da trasporto scolastico, pari ad un accertato ed incassato di € 105,00 \*\* cap.321 (incassi derivanti per l'utilizzo dello scuolabus comunale solo in caso di gite d'istruzione)
- ◆ Proventi da utenza refezione scolastica (scuola dell'infanzia e scuola primaria) pari ad un accertato di € 27.252,00 \* cap. 324
- ◆ Proventi da assistenza alla refezione scolastica (scuola dell'infanzia e scuola primaria) pari ad un accertato di € 3.840,00 \* cap. 325
- ◆ Proventi da servizio di preaccoglienza scuola primaria (scuola primaria) pari ad un accertato di € 1.560,00 \* cap. 326
- ◆ Proventi da attività integrative scolastiche pari ad un accertato di € 4.119,00 \* cap. 327
- ◆ Rimborso da ente gestore per SII, pari ad un accertato di € 8.729,28, cap. 340
- ◆ Proventi da utilizzo locali comunali, pari ad un accertato di € 682,00 \*\* cap. 350
- ◆ Incentivi e proventi da GSE relativi all'impianto fotovoltaico pari ad un accertato di € 1.429,15 \*\* cap. 388/01 (su emissione fatture attive in reverse charge)
- ◆ Altri proventi vari: € 11,30 al cap. 456/11 relativo a proventi da servizi di copia e stampa rilevante ai fini IVA, € 311,15 al cap. 456/40 relativo a proventi RAEE rilevante ai fini IVA, 558,60 al cap. 456/50 relativo a proventi da vendita rottami ferrosi rilevante ai fini IVA.

**categoria 3 "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" totale €22.899,60**

- ◆ Proventi da concessioni cimiteriali pari ad un accertato di € 4.200,00 \*\* cap. 300
- ◆ Fitto terreni comunali pari ad un accertato di € 269,56 \*\* cap. 380;
- ◆ Fitto alloggi comunali pari ad un accertato di € 12.430,04 \*\* cap. 382;
- ◆ Fitto terreno per antenna radio-base di € 6.000,00 \*\* cap. 385;

**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

**categoria 2, "Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" totale €3.328,14**

- ◆ Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di urbanistiche a carico delle famiglie pari ad un accertato di € 258,00, cap. 252/50
- ◆ Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie pari ad un accertato di € 2.385,98, cap. 252/60
- ◆ Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie in ambito tributario pari ad un accertato di € 684,16, cap. 252/70

**categoria 3, "Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" totale €258,00**

- ◆ Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di urbanistiche a carico delle imprese pari ad un accertato di € 258,00, cap. 253/50

### Tipologia 300 - Interessi attivi

#### categoria 3 "Altri interessi" totale €145,59

- ◆ Interessi attivi di mora da altri soggetti, pari ad un accertato di € 145,59 \*\* cap. 410/40

### Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale

#### categoria 2 "Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi" totale €4.151,39

- ◆ Dividendi spettanti al comune pari ad un accertato di € 4.151,39 \*\* cap. 435 – dividendi NET S.p.A.

### Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

#### categoria 1 "Indennizzi da assicurazione": - Non sussiste il caso

#### categoria 2 "Rimborsi in entrata": - Non sussiste il caso

#### categoria 99 "Altre entrate correnti n.a.c.", totale €18.589,08

- ◆ Rimborso spese gestione immobili di proprietà comunale, pari ad un accertato di € 836,00 cap. 387
- ◆ Compensazione minori accertamenti tributari registrati al titolo I di entrata (TARI/TOSAP), pari ad un accertato di € 9.814,00 cap. 390
- ◆ Recuperi e rimborsi diversi non rilevante ai fini IVA, servizio segreteria pari ad un accertato di € 87,00 cap. 456/10
- ◆ Recuperi e rimborsi diversi non rilevante ai fini IVA, servizio finanziario pari ad un accertato di € 1.695,99, cap. 456/20
- ◆ Recuperi e rimborsi diversi non rilevante ai fini IVA, servizio tecnico pari ad un accertato di € 1.617,67, cap. 456/30
- ◆ Incentivi al personale dipendente individuato nell'iter delle progettazioni interne - giro conto da titolo II di spesa, pari ad un accertato di € 798,00, cap. 461
- ◆ Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge), pari ad un accertato di € 390,35, cap. 486
- ◆ Entrate per IVA da scissione contabile (split payment) su attività commerciale dell'ente, pari ad un accertato di € 3.350,07, cap. 488/99

Percentuale di incidenza delle entrate extra - tributarie (titolo III) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 10,214% (€ 121.009,68/€ 1.184.767,12)

**IL TITOLO III DI ENTRATA "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE" SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 121.009,68= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 124.860,78.=**

## **TITOLO IV "ENTRATE IN CONTO CAPITALE"**

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip. 100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip. 300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto se ricorre la fattispecie.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale*. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari*. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Cessione diritti superficie*. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- *Concessione di diritti patrimoniali*. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;

- *Permessi di costruire*. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, deroga ammessa solo se espressamente prevista dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale accertamento è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Riassumendo le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con quelle del titolo VI, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dell'ente locale.

Di seguito si elencano le poste presenti e registrate nel Conto di Bilancio dell'ente per l'anno 2020:

#### **Tipologia 100 – Tributi in conto capitale**

Caso non sussiste.

#### **Tipologia 200 – Contributi agli investimenti**

**categoria 1** "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche" **totale € 527.194,55**

Nell'anno 2020 a causa Covid-19 è stato concesso il seguente contributo agli investimenti da parte del Ministero dell'Istruzione:

<b>€ 6.000,00</b>	<p>Contributo concesso dopo presentazione domanda a seguito avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020, ad oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", emanato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità".</p> <p>Nota di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell'Istruzione assegnazione contributo.</p>
-------------------	--

Gli altri contributi nel dettaglio riguardano:

- ◆ Contributo agli investimenti: Fondo ordinario regionale per gli investimenti, pari ad un accertato di € 10.345,57 cap. 533/1
- ◆ Contributi statale per il tramite della Regione F.V.G. per "Realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (tramite il MISE)" pari ad un accertato di € 50.000,00 cap. 533/60
- ◆ Contributo regionale per acquisto attrezzature informatiche e didattiche per le scuole primarie e secondarie di I grado (L.R. 13/2019, art. 8 commi da 11 a 15) pari ad un accertato di € 17.100,00 cap. 533/90
- ◆ Contributi agli investimenti da Unione Agro Aquileiese (UTI), pari ad un accertato di € 435.502,55 cap. 550/50
- ◆ Contributi regionale agli investimenti per "Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio contermini alle rogge "Brischis", "Acronica" e del torrente "Torre", pari ad un accertato di € 8.246,43 cap. 590.

#### **Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**

Caso non sussiste.

#### **Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali categoria I** – Alienazione di beni materiali

- ◆ € 790,00 al cap. 534/10 a seguito di alienazione automezzo vetusto.

#### **Tipologia 500 –Altre entrate in conto capitale**

Caso non sussiste.

**IL TITOLO IV DI ENTRATA "ENTRATE IN CONTO CAPITALE" SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 527.984,55.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 769.738,12.=**

### **TITOLO V "ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE"**

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip. 100), la riscossione di crediti a breve (Tip. 200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip. 400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Per questo titolo non ci sono state rilevazioni contabili nel corso dell'anno 2020.

### **TITOLO VI "ACCENSIONE DI PRESTITI"**

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui

l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve(Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- *Assunzione di prestiti*. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;

- *Contratti derivati*. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Non sussiste il caso per l'ente.

## **TITOLO VII ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE"**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip. 100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Non sussiste il caso per l'ente.

## **TITOLO IX "ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO"**

A conclusione dell'analisi della Parte I di entrata rimane solo il Titolo IX relativo alle "Entrate per conto terzi e partite di giro" pari al corrispondente importo impegnato nel Titolo VII della spesa e che rispecchia la seguente situazione:

**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**, pari un accertato di € **143.186,54**

**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**, pari un accertato di € **2.002,13**

**IL TITOLO IX DI ENTRATA "ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO" SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 145.188,67 SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI EURO € 370.000,00.=(PARI AL CORRISPONDENTE IMPORTO IMPEGNATO AL TITOLO VII DI SPESA.)**

**Riassumendo l'analisi delle entrate per titoli.**

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2020, è sintetizzata nell'analisi per titoli, riportata nella tabella sottostante, in quanto il dettaglio degli accertamenti delle varie tipologie e categorie all'interno dei titoli di entrata è stato già descritto.

Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

<b>IL RENDICONTO FINANZIARIO 2020: Riepilogo generale delle entrate (denominazione)</b>	<b>STANZIAMENTO DI BILANCIO 2020 – ASSESTATO in € (a)</b>	<b>IMPORTI 2020 Accertamenti in € (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	394.955,86	399.147,92	101,06
Trasferimenti correnti (Titolo II)	707.799,23	664.609,52	93,89
Entrate extratributarie (Titolo III)	124.860,78	121.009,68	96,91
Entrate in conto capitale (Titolo IV)	769.738,12	527.984,55	68,59
Entrate da riduzione attività finanziarie (V)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti (Titolo VI)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e da partite di giro (Titolo IX)	370.000,00	145.188,67	39,24
<b>TOTALE</b>	<b>2.367.353,99</b>	<b>1.857.940,34</b>	<b>78,48</b>

## PARTE II      \* S P E S E \*

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Nella fase tecnica, che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (*rispetto del principio n.9 - Prudenza*).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

La nuova struttura di classificazione è così delineata:

a) *Missioni*, che rappresentano le funzioni principale e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. La definizione delle missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011.

b) *Programmi*, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni

*I programmi sono a loro volta ripartiti:*

- titoli
- macroaggregati
- capitoli
- articoli

Si riporta qui di seguito il *riepilogo generale delle spese missioni* di questo ente per l'anno 2020 (stanziamenti finali definitivi ed impegni di spesa assunti)

MISSIONI	Stanziamenti finali in €	Impegni €
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	1.008.456,65	572.600,95
02 – Giustizia	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	18.755,53	17.316,33
04 – Istruzione e diritto allo studio	154.639,86	132.263,23
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	38.633,13	36.310,69
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	58.425,72	16.839,51
07 – Turismo	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	727.050,03	204.422,94
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	294.480,67	57.661,31
11 – Soccorso civile	11.464,00	10.460,93
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	141.568,11	44.302,70
13 – Tutela della salute	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	19.595,82	17.355,56
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.621,47	20.763,58
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	92.685,00	0,00
50 – Debito Pubblico	48.950,73	48.853,37
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 – Servizi per conto terzi	370.000,00	145.188,67
<b>Totale</b>	<b>3.006.326,72</b>	<b>1.324.339,77</b>

A seguito del riaccertamento ordinario residui effettuato con deliberazione G.C. 19 del 09.04.2021, il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2020, ovvero le somme impegnate nell'anno 2020, ma imputate nell'anno successivo, è definitivamente determinato come segue:

FPV di spesa parte corrente: € 47.956,65  
FPV di spesa parte capitale: € 863.410,50  
per un totale complessivo di € 911.367,15

## TITOLO I "SPESE CORRENTI"

Il principio generale prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile, salvo le eccezioni che consentono dei criteri di registrazione diversi.

Entrando nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione.

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- *Contributi in conto interessi, se previsti, (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si

uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;

- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi.

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Riepilogo per missioni titolo I di spesa

MISSIONI	Stanziamenti finali in € (a)	Impegni € (b)	% (b/a)
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	590.517,54	519.567,81	87,99
02 – Giustizia	0,00	0,00	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	18.755,53	17.316,33	92,33
04 – Istruzione e diritto allo studio	110.240,86	87.900,36	79,73
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	38.633,13	36.310,69	93,99
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.498,40	16.839,51	59,09
07 – Turismo	0,00	0,00	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	186.212,73	185.572,94	99,66
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	36.668,22	35.753,53	97,51
11 – Soccorso civile	10.823,50	9.820,43	90,73
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	141.568,11	44.302,70	31,29
13 – Tutela della salute	0,00	0,00	-
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	-
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	19.595,82	17.355,56	88,57
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	-
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.621,47	20.763,58	96,03
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	-
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	-
20 – Fondi e accantonamenti	92.685,00	0,00	-
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00	-
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	-
<b>Totali</b>	<b>1.295.820,31</b>	<b>991.503,44</b>	<b>76,51</b>

\* nota nella tabella sopra stante la % dell'ultima riga sui totali comprende anche lo stanziamento della missione 20 che di per sé non genera comunque impegni di spesa. Togliendo lo stanziamento della missione 20 la % risulta essere 82,41%

Il fondo pluriennale di spesa corrente, ovvero di somme impegnate nell'anno 2020 ma imputate nell'anno successivo è pari ad **€ 47.956,65**, vincolando comunque lo stanziamento di spesa relativo, seppur non rilevato nella colonna "impegnato" della precedente tabella.

Il totale impegnato del titolo I di spesa risulta pari ad **€ 991.503,44** ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 240.604,48
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.261,09
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 492.325,37
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 186.945,51
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	€ 22.370,61
Macroaggregato 8 – Altre spese per redditi di capitale	€ 0,00
Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 27.996,38
<b>Totale</b>	<b>€ 991.503,44</b>

### Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quel misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così per i servizi presi in considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici e, in ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli attuali equilibri di bilancio.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività e, più in generale, sulla sostenibilità di questi impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio pluriennale).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

In data 9 aprile 2021 la giunta comunale ha adottato il verbale n. 23 avente ad oggetto "Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020 – Rendiconto di gestione 2020.", che riporta la seguente tabella a consuntivo:

<b>SPESE</b> <i>(importi impegnati)</i>				<b>ENTRATE</b> <i>(importi accertati)</i>	
<u>SERVIZIO</u>	<u>PERSONALE</u>	<u>ALTRE SPESE</u>	<u>TOTALE SPESE</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>%</u>
<i>Mense scolastiche</i>	€1.300,00	€42.441,04	€43.741,04	€31.092,00	71,08%
<i>Attività integrative scolastiche (ivi compreso il servizio di preaccoglienza previsto con deliberazione G.C. 72/2020)</i>	€0,00	€17.682,64	€17.682,64	€5.679,00	32,12%
<i>Centro estivo</i>	€0,00	€4.935,00	€4.935,00	€4.631,92	93,85%
<i>Utilizzo sale comunali</i>	€0,00	€1.000,00	1.000,00	€682,00	68,20%
<b>TOTALE</b>	<b>€1.300,00</b>	<b>€66.058,68</b>	<b>€67.358,68</b>	<b>€42.084,92</b>	<b>62,47%</b>

## TITOLO II "SPESE IN CONTO CAPITALE"

Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto capitale.

E' opportuno a tal riguardo segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

*Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.*

*La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.*

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro. 201), gli investimenti fissi lordi (Macro. 202), i contributi agli investimenti (Macro. 203), i trasferimenti in conto capitale (Macro. 204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro. 205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata.

- *Impegno ed imputazione della spesa.* Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.

In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del

quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- *Adeguamento del crono programma.* I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento.

Per quanto riguarda le spese d'investimento si riporta il Riepilogo per missioni titolo II di spesa registrate nel Conto di Bilancio 2020:

MISSIONI	Stanziamenti finali in € (a)	Impegni € (b)	% (b/a)
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	417.939,11	53.033,14	12,36
02 – Giustizia	0,00	0,00	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	-
04 – Istruzione e diritto allo studio	44.399,00	44.362,87	99,92
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	-
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.927,32	0,00	-
07 – Turismo	0,00	0,00	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	540.837,30	18.850,00	3,48
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	257.812,45	21.907,78	8,50
11 – Soccorso civile	640,50	640,50	100
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	-
13 – Tutela della salute	0,00	0,00	-
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	-
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	-
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	-
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	-
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	-
20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	-
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00	-
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	-
<b>Totale</b>	<b>1.291.555,68</b>	<b>138.794,29</b>	<b>10,82</b>

Il fondo pluriennale di spesa capitale, ovvero di somme impegnate nell'anno 2020 ma imputate nell'anno successivo è pari ad **€ 863.410,50**, vincolando comunque lo stanziamento di spesa relativo, seppur non rilevato nella colonna "impegnato" della precedente tabella.

Il totale impegnato del titolo II di spesa risulta pari ad € 138.794,29 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	€ 138.794,29
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti	€ 0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 138.794,29</b>

Qui di seguito vengono elencate nel dettaglio le spese impegnate nel 2020 per investimenti. Viene considerato l'importo impegnato in quanto essendo stato conservato a residuo al 31.12.2020 significa che il bene è stato consegnato e/o che l'intervento e/o prestazione sono state realizzate entro tale data, quindi esigibili al 31.12.2020, seppur le fatture a livello temporale alcune siano state presentate nei primi mesi dell'anno 2021 (rilevazione di costo dell'esercizio).

### Acquisto di beni durevoli

- € **732,00** per acquisto personal computer e video per la dotazione informatica degli uffici comunali.

Finanziato con FPV (derivante da € 129,98 fondi di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, anno 2019; € 561,16 applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018; € 56,00 economia di spesa da altro capitolo finanziato con avanzo libero 2018)

P.D.C.F. (cap. 2500/20-s) Postazioni di lavoro - computer

2	2	1	7	2
---	---	---	---	---

- € **549,00** per acquisto di atomizzatore a spalla per interventi di sanificazione. Finanziato con avanzo economico derivante dal contributo statale, per il tramite della regione, per le spese di sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art. 114 del D.L. 18/2020 analizzato nella circolare Ragioneria 7 aprile 2020) – (Decreto regionale n. 1521/AAL dd.30/04/2020).

P.D.C.F. (cap. 2795/80-s) Attrezzature n.a.c.

2	2	1	5	999
---	---	---	---	-----

- € **5.990,43** per acquisto di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Finanziato con contributo concesso dopo presentazione domanda a seguito avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020, ad oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", emanato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità".

Nota di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell'Istruzione assegnazione contributo.

P.D.C.F. (cap. 2699-s) Mobili e arredi n.a.c.- per € 1.990,43

2	2	1	3	999
---	---	---	---	-----

P.D.C.F. (cap. 2711/5-s) Mobili e arredi n.a.c.- per € 4.000,00

2	2	1	5	999
---	---	---	---	-----

- € **18.973,44** per acquisto attrezzatura informatica per scuole. Acquisto finanziato per € 17.100,00 con contributo regionale, giusto decreto n. 5388/LAVFORU del 30.04.2020, prenumero 5243 e per € 1.900,00 ad integrazione del contributo regionale (per € 721,80 con avanzo di amministrazione 2019 "destinato agli investimenti"; per € 790,00 derivante dal realizzo della vendita del mezzo comunale "APE", oggetto di accertamento con determina n. 128 del 08.07.2020; per € 388,20 parte del contributo regionale per investimenti anno 2020 oggetto di accertamento con determina n. 46 del 21.02.2020).

P.D.C.F. (cap. 2715/30-s) Periferiche - per € 13.873,44

2	2	1	7	3
---	---	---	---	---

P.D.C.F. (cap. 2715/50-s) *Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile* - per € 600,00

2	2	1	7	5
---	---	---	---	---

P.D.C.F. (cap. 2715/90-s) *Hardware n.a.c.* - per € 4.500,00

2	2	1	7	999
---	---	---	---	-----

Dalla liquidazione finale della spesa si rileva una economia "vincolata" di € 23,90 relativa al contributo regionale.

- € **1.110,20** per acquisto stampante ad aghi ad uso ufficio anagrafe.

Finanziato con avanzo economico derivante dal prelevamento dal fondo di riserva effettuato con deliberazione G.C. 93 del 10.12.2020;

P.D.C.F. (cap. 2570/30-s) *Periferiche*

2	2	1	7	3
---	---	---	---	---

- € **640,50** per acquisto di booster per la dotazione del gruppo comunale di protezione civile.

Finanziato con avanzo economico, giusta deliberazione C.C. n. 38 del 30.11.2020

P.D.C.F. (cap. 2525-s) *Attrezzature n.a.c.*

2	2	1	5	999
---	---	---	---	-----

- € **1.995,92** per acquisto software office 2019 per i computers in dotazione agli uffici comunali, giusta deliberazione C.C. n. 38 del 30.11.2020.

*(finanziamento inizialmente prevista per complessivi € 2.054,76 così finanziata: per € 295,16 avanzo vincolato relativo alle spese previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da destinare a sistemi informatici – da rendiconto di gestione 2019; € 1.600,00 avanzo economico che inizialmente erano stati previsti con deliberazione C.C. 27/2020 per l'acquisto di attrezzature n.a.c. per la scuola dell'infanzia; € 159,60 relativo alle spese art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da destinare a sistemi informatici per anno 2020, quale avanzo economico).*

P.D.C.F. (cap. 2500/150-s) *Acquisto software*

2	2	3	2	2
---	---	---	---	---

Dalla liquidazione finale della spesa si rileva una economia non vincolata di € 58,84.

- € **18.850,00** per acquisto nuovo Porter Piaggio. Finanziato con avanzo di amministrazione 2019, giusta deliberazione C.C. n. 38 del 30.11.2020

P.D.C.F. (cap. 2870/30-s) *Mezzi di trasporto stradali*

2	2	1	1	1
---	---	---	---	---

- € **402,60** per acquisto mibiletto sporco-pulito per gli operi comunali. Finanziato con avanzo economico, giusta deliberazione C.C. n. 38 del 30.11.2020

P.D.C.F. (cap. 2870/60-s) *Mobili e arredi n.a.c.-*

2	2	1	3	999
---	---	---	---	-----

### ***Prestazioni professionali per investimenti***

- € **5.075,20** quale 2°, 3° acconto e saldo per la redazione di una variante di revisione dei vincoli e di alcune modifiche azzonative del P.R.G.C.. Finanziamento avanzo di amministrazione 2018 libero.

P.D.C.F. (cap. 2540/1 - *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*)

2	2	3	5	1
---	---	---	---	---

Si rileva una immobilizzazione di € 6.344,00, con storno da immobilizzazioni in corso di € 1.268,80. (c/patrimonio diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno).

### Lavori pubblici e interventi di manutenzione straordinaria

- € **2.379,00** per “Manutenzione straordinaria: sostituzione caldaia appartamento di proprietà comunale via Gorizia n. 1/C - Tapogliano” – Finanziato con contributo regionale agli investimenti anno 2020 (parte)

Si rileva una immobilizzazione di € **2.379,00** (c/patrimonio Beni Immobili - Fabbricati ad uso abitativo)

P.D.C.F. (cap. 2522/50-s)

2	2	1	9	1
---	---	---	---	---

- € **2.450,00** per “Manutenzione straordinaria: sostituzione caldaia appartamento di proprietà comunale via Gorizia n. 1/B - Tapogliano” – Finanziato avanzo economico, giusta deliberazione C.C. 27/2020.

Si rileva una immobilizzazione di € **2.450,00** (/patrimonio Beni Immobili - Fabbricati ad uso abitativo)

P.D.C.F. (cap. 2522/50-s)

2	2	1	9	1
---	---	---	---	---

- € **20.056,80** per “Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi in Tapogliano” – L'intervento è finanziato con fondi UTI concessi nel 2018 per complessivi € 20.152,95 (*Risorse per deleghe ai comuni per l'attuazione del piano dell'Unione 2018/2020, finanziato con il fondo dell'intesa per lo sviluppo quale contributo investimenti per “Rivitalizzazione e riqualificazione centri urbani (piccoli interventi anno 2018).* Si rileva una immobilizzazione di € **20.056,80** (c/patrimonio Infrastrutture Demaniali - infrastrutture stradali).

P.D.C.F. (cap. 2848/10-s)

2	2	1	9	13
---	---	---	---	----

### Immobilizzazioni in corso

**Si rilevano nel conto del patrimonio le seguenti immobilizzazioni in corso - acconti**

#### **Immobilizzazioni materiali**

- € **1.850,98** per opere relative a “Piano di sviluppo del cicloturismo: realizzazione pista ciclabile *PERCORSO TEMATICO RESIDENZE STORICHE E GRANDE GUERRA* - Intervento complessivo di € 198.361,50. Finanziato € 17.659,50 contributo concesso dall'UTI (anno 2018), € 18.450,00 contributo concesso dall'UTI (anno 2019), € 148.914,00 contributo concesso dall'UTI (per l'anno 2020), resto di € 13.338,00 con avanzo di amministrazione 2018 libero

P.D.C.F. (cap. 2840/1 - 2840/55 *altre vie di comunicazione*)

2	2	1	9	13
---	---	---	---	----

- € **11.437,02** per "Lavori di riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale - secondo lotto". Nel corso dell'anno 2020 all'intervento sono stati aggiunti € 21.000,00 di avanzo di amministrazione 2019, portando l'opera ad un quadro economico di complessivi 379.588,55 finanziati per € 296.588,55 con contributo UTI Agro Aquileiese (suddiviso per € 10.000,00 interventi 2019 ed € 286.588,55 interventi 2020), € 62.000,00 aumento previsto nel 2019 (€ 61.380,80 con avanzo di amministrazione “libero” 2018 e per € 619,20 da introiti a seguito della presentazione di una SCIA in sanatoria); € 21.000,00 aumento previsto nel 2020 con avanzo di amministrazione 2019 (deliberazione C.C. 20/2020).

P.D.C.F. (cap. 2530/30 *Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico*)

2	2	1	10	9
---	---	---	----	---

- € **46.301,20** per "Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale: municipio, scuola materna e scuola primaria". Tale intervento rientra in quadro economico dell'opera di € 50.000,00 finanziato con contributo statale, giusto D.L. 14.01.2020, art. 1, comma 29 della L. 27.12.2019 n. 160 (Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche). La spesa è così imputata:

P.D.C.F. (cap. 2537/40 *Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico - Municipio*) per €27.451,00

2	2	1	10	2
---	---	---	----	---

P.D.C.F. (cap. 2646/40 *Fabbricati ad uso scolastico – Scuola materna*) per €6.816,00

2	2	1	9	3
---	---	---	---	---

P.D.C.F. (cap. 2648/40 *Fabbricati ad uso scolastico – Scuola elementare*) per €12.034,00

2	2	1	9	3
---	---	---	---	---

**IL TITOLO II DI SPESA “SPESE IN CONTO CAPITALE” SI ATTESTA SU L’IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 138.794,29.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 1.291.555,68.**

**E’ stato altresì creato il FPV di parte capitale per i seguenti interventi di spesa:**

- € **256.000,00** per i lavori di “REALIZZAZIONE INTERVENTI LUNGO I CORSI D'ACQUA” da anno 2017 e rinviato agli esercizi successivi \* finanziato da contributo regionale agli investimenti destinato per tale finalità 2017 – (FPV cap. 2555/999);

- € **358.151,53** per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - SECONDO LOTTO” \* (di cui € 62.000,00 avanzo amministrazione 2018 "libero", € 21.000,00 00 avanzo amministrazione 2019 "libero"; € 275.151,53 contributo UTI) - (FPV cap. 2530/130);

- € **2.364,36** per incarico professionale redazione piano telefonia (da anno 2016 e rinviato agli esercizi successivi, fin. avanzo 2015) - (FPV cap. 2540/999);

- € **195.808,52** per i lavori di “PIANO DI SVILUPPO DEL CICLOTURISMO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "PERCORSO TEMATICO RESIDENZE STORICHE E GRANDE GUERRA" (di cui € 17.659,50 contributo concesso dall'UTI, anno 2018-liquidato nel 2020, € 16.599,02 contributo concesso dall'UTI, anno 2019, ed € 12.636,00 avanzo di amministrazione 2018 "libero", € 148.914,00 contributo concesso dall'UTI, anno 2020, (FPV cap. 2840/999);

- € **24.083,73** relativo a “OPERE INERENTI IL PROGETTO ATTUATIVO DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25/2016 ART. 5, COMMI 12 E 13” finanziato da avanzo di amministrazione anno 2017 - (FPV cap. 2535/999);

- € **3.698,80** per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE: MUNICIPIO, SCUOLA MATERNA, SCUOLA PRIMARIA”. Fondi rimanenti del Q.E. dell'opera e finanziato con fondi statali, tramite la Regione F.V.G., vedi D.L. 14.01.2020, art. 1, comma 29 della L. 27.12.2019 n. 160 - (FPV cap. 2537/999)

- € **23.303,56** per i lavori di "IMPIANTI SPORTIVI CAMPOLONGO AL TORRE: NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE " (finanziato per € 15.725,19 concessi dalla Direzione centrale autonomie locali e sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio finanza locale, quali risorse riferite al “Fondo straordinario per gli investimenti anno 2019. Articolo 10,

commi 24 – 27, Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 13” e per € 7.578,37 concessi dalla Direzione centrale autonomie locali, finanza pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio finanza locale, quali risorse riferite al “Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni. Articolo 14, comma 9, lettera a), legge regionale 18/2015. Articolo 9, commi 20-21-22-24- 25, legge regionale 24/2019. Anno 2020”).

**Alla data del 31.12.2020 il FPV di parte capitale risulta di complessivi € 863.410,50**

**IL TITOLO III DI SPESA “SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE”**

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere l’obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell’esigibilità del credito nell’esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.

Per il nostro ente non sussiste il caso.

**IL TITOLO IV DI SPESA “RIMBORSO PRESTITI” SI ATTESTA SU L’IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI A € 48.853,37.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 48.950,73.=**

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in cui viene a scadere l’importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell’ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Il totale impegnato del titolo IV di spesa risulta pari ad € 48.853,37 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 3 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	€ 48.853,37
<b>Totale</b>	<b>€ 48.853,37</b>

Risulta uno scostamento di € 97,36 rispetto alla stanziamento deriva dalla estinzione naturale di un mutuo passivo, la cui ultima rata a chiusura della quota capitale è risultata inferiore allo stanziamento a seguito recupero quota di contributo Istituto Credito Sportivo.

## **IL TITOLO V DI SPESA “CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE”**

Rientrano in questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all’analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

Non è presente la fattispecie.

Comunque tale casistica se presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell’esercizio in cui l’impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

## **IL TITOLO VII DI SPESA “SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO” SI ATTESTA SU L’IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 145.188,67.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI EURO € 370.000,00.=PARI AL CORRISPONDENTE IMPORTO ACCERTATO AL TITOLO IX DELLA ENTRATA.)**

Il totale impegnato del titolo VII di spesa risulta pari ad € 145.188,67 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 1 – Uscite per partite di giro	€ 143.186,54
Macroaggregato 2 – Uscite per conto terzi	€ 2.002,13
<b>Totali</b>	<b>€ 145.188,67</b>

### **Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato**

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell’anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell’impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell’originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l’impiego del fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell’impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l’ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del rendiconto, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è valida anche per gli esercizi successivi.

<i>Gestione contabile FPV - situazione assestata (fondo stanziato a chiusura esercizio)</i>	<b>2020</b>
---	-------------

<b>Entrate</b>	
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	<b>€ 542.230,58</b>
<b>Uscite</b>	
Fondo pluriennale vincolato applicato in spesa (FPV/S)	<b>€ 911.367,15</b>

### Composizione del FPV stanziato in uscita

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (evasione degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-**quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva**. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo.

Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). Come espressamente previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.

Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)</b>	<i>Anno 2020</i>
--	------------------

DENOMINAZIONE MISSIONE	Fpv/U in € titolo 1	Fpv/U in € titolo 2	TOTALE FPV/U
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	37.895,78	364.214,69	402.110,47
02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
04 – Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	23.303,56	23.303,56
07 – Turismo	0,00	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	280.083,73	280.083,73
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	195.808,52	195.808,52
11 – Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.268,44	0,00	8.268,44
13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.792,43	0,00	1.792,43
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00	0,00
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>47.956,65</b>	<b>863.410,50</b>	<b>911.367,15</b>

### Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita dall'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata, ripartito tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare l'eventuale quota di avanzo applicata all'esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale riportato tra le entrate contribuisce a mantenere il pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia che è adottata per applicare a bilancio il risultato di amministrazione positivo (avanzo). Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo pluriennale in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

In sede di riaccertamento residui è stata dichiarata un economia da FPV/E pari ad **€ 8.150,16**

<b>Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)</b>	<b>2020</b>
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente 2020 (FPV/E)	€ 124.699,51
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti 2020 (FPV/E)	€ 417.531,07
<b>Totale</b>	<b>€ 542.230,58</b>

### Gestione dei residui

Con l'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata un primo significativo effetto è la riduzione dei residui attivi e passivi perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

Si è provveduto al riaccertamento degli stessi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2020, al fine di constatare la validità del loro mantenimento in tutto o in parte, così come previsto dall'art. 228, comma 3°, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e punto 8.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Con deliberazione della giunta comunale n. 19 del 09.04.2021, si è provveduto, dando atto, in tal senso alla rilevazione dei residui attivi e passivi da eliminare, in quanto non presentano ragioni del loro mantenimento e si è provveduto altresì alla riduzione degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa correnti (2020) dovuti ad importi esigui di entrata e di spesa rispettivamente maggiormente accertata ed impegnata nel corso dell'anno rispetto all'effettivo credito e debito.

Nel seguente prospetto viene riepilogata la gestione dei residui, da residui, durante l'anno 2020. I dati non tengono conto pertanto dei residui di nuova formazione.

<b>IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Residui iniziali (01/01/20)</b>	<b>Residui finali (31/12/20)</b>
Tit. I Tributi	64.032,19	51.170,83
Tit. II Trasferimenti correnti	95.370,58	21.183,26
Tit. III Extratributarie	21.212,93	741,05
Tit. IV Entrate in conto capitale	399.930,97	256.000,00
Tit. V Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Tit. VII Accensione di prestiti	0,00	0,00
Tit IX Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	2.016,79	0,00
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>582.563,46</b>	<b>329.095,14</b>
Tit. I Correnti	165.878,44	18.787,26
Tit. II In conto capitale	79.562,94	0,00
Tit. III Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Tit. IV Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Tit. V Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Tit. VII Spese C/terzi e partite giro	13.546,79	12.629,63
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>258.988,17</b>	<b>31.416,89</b>

Nel seguente prospetto viene analizzata l'anzianità dei residui al 31.12.2020, nonché quelli di nuova formazione.

<b>ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI (importi espressi in €)</b>							
<b>Residui</b>	<b>Es.prec.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><i>ATTIVI</i></b>							
Titolo I	1.514,47	8.025,66	12.100,53	9.266,66	5.726,55	14.536,96	136.097,02
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,26	15.201,05
Titolo III	0,00	0,00	0,00	349,05	392,00	0,00	20.631,11
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	44.691,40
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale residui attivi</b>	<b>1.514,47</b>	<b>8.025,66</b>	<b>12.100,53</b>	<b>265.615,71</b>	<b>6.118,55</b>	<b>35.720,22</b>	<b>218.620,58</b>
<i>Totale residui attivi al 31.12.2020 (compresi quelli di nuova formazione anno 2020)</i>							<b>547.715,52</b>
<b><i>PASSIVI</i></b>							
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,75	17.345,51	195.705,60
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,42
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	3.770,00	693,00	500,00	1.174,80	0,00	6.491,83	246,03
<b>Totale residui passivi</b>	<b>3.770,00</b>	<b>693,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.441,75</b>	<b>23.837,34</b>	<b>265.252,05</b>
<i>Totale residui passivi al 31.12.2020 (compresi quelli di nuova formazione anno 2020)</i>							<b>296.668,94</b>

Si ritiene di conservare i residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni in quanto sono in fase di riscossione.

## **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Continuando nell'analisi delle gestione dell'anno considerato analizziamo ora l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019 nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Si ricorda che con deliberazione consiliare n. 9 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Rendiconto di Gestione 2019, determinando un avanzo di amministrazione pari ad **€ 290.990,24** così suddiviso:

<b>Scomposizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019</b>	<b>€</b>
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>38.250,31</b>
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>114.000,57</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>721,80</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>138.017,56</b>

Al 31.12.2020 è stato complessivamente applicato l'avanzo di amministrazione 2019 per € 96.742,15 con la seguente tempistica:

**Con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 30.06.2020 relativa ad una variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022 ( n. 2) con applicazione quota avanzo destinato agli investimenti € 721,80 come segue:**

➤ **721,80** per "per il co-finanziamento, di parte, dell'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado (cap. 2715/90)

**Con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30.07.2020 relativa ad una variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022 - Assestamento (n. 3), che applica avanzo "libero" per € 21.000,00 come segue:**

➤ **€ 21.000,00**, a favore dell'intervento dell'opera "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - SECONDO LOTTO" e ritenuto applicare l'avanzo "libero" per tale finalità (cap. 2530/30);

**Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 185 dell'08.09.2020 relativa alla applicazione quota avanzo di amministrazione vincolato 2019 per complessivi € 15.725,19 come segue:**

➤ **€ 15.725,19** a favore dell'intervento di "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI CAMPOLONGO AL TORRE" (cap. 2783/1)

**Con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30.11.2020 relativa ad una variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022 (n. 8), che applica avanzo "libero" per € 59.000,00 e avanzo "accantonato" per € 295,16 come segue:**

- **€ 19.000,00** per l'acquisto di un nuovo motocarro ad uso personale operaio (cap. 2870/30);
- **€ 40.000,00** per manutenzione straordinaria viabilità comunale – abitato di Campolongo al Torre (cap. 2849/10);
- **€ 295,16** destinato ad integrare la spesa per i sistemi informatici (cap. 2500/150)

Alla fine dell'anno 2020 l'importo dell'avanzo di amministrazione "libero" di € 40.000,00 applicato con deliberazione C.C. 38/2020 non è stato impegnato, né si è dato corso a procedure di gara, pertanto il medesimo importo "inutilizzato" confluisce nuovamente nell'avanzo di amministrazione "libero" dell'anno 2020.

## **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

**(Art. 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,**

**così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)**

### **NORMA :**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico *((con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)).((83))*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il *((31 luglio))* di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera *((a dare))* atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo *((ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, digestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.))*

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

*(58) (65) (71) ((83))*

*((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.*

*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propriacompetenza entro la data di cui al comma 2.))((83))*

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

### **AGGIORNAMENTO (58)**

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012".

-----

#### AGGIORNAMENTO (65)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n.64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000".

#### AGGIORNAMENTO (71)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".

#### AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Ai sensi del 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successivamente dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il Consiglio Comunale ha adottato il **verbale n. 14 in data 30 luglio 2020** dando atto della permanenza degli equilibri generali di Bilancio.

Ai sensi dell'art. 60 del vigente Regolamento di Contabilità che prevede che con periodicità almeno quadrimestrale, il responsabile del Settore finanziario monitora il controllo degli equilibri finanziari e degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica sono stati redatti i seguenti verbali ed inviati al Consiglio Comunale dell'ente:

- 1° verbale di controllo in data 11 maggio 2020
- 2° verbale di controllo in data 22 luglio 2020
- 3° verbale di controllo in data 20 novembre 2020

### **L'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

La complessa articolazione del bilancio di un ente locale programma gli obiettivi da raggiungere, reperisce e destina le risorse rispettando il pareggio generale tra le risorse e gli impieghi e divide la destinazione della spesa come segue: la gestione corrente, la spesa d'investimento, l'utilizzo dei movimenti di fondi e le movimentazioni dei servizi conto terzi.

Gli schemi di bilancio e di rendiconto pertanto sono redatti con la stessa suddivisione.

Sin dalla approvazione del bilancio di previsione i documenti sono redatti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa. Per la cassa il rispetto è per il primo anno di bilancio.

Durante la gestione viene mantenuto il rispetto di tale principio dell'equilibrio di bilancio.

Si sottolinea che dalla situazione iniziale in cui viene redatto il bilancio di previsione, nonché dalle successive variazioni, deve essere sempre garantito l'equilibrio in termini di competenza, quindi di stanziamento di bilancio, a fine di dare copertura alle spese correnti e al finanziamento degli investimenti.

Nel corso della gestione di bilancio all'interno degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio si registrano rispettivamente gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa.

Ne consegue che l'equilibrio a rendiconto, che continua ad esserci negli stanziamenti finali, non trova più corrispondenza con i fatti di gestione dei movimenti contabili di accertamento ed impegno, dando vita così alla formazione di un risultato di competenza che può essere positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Con l'approvazione del decreto correttivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 sono stati apportate alcuni consistenti aggiornamenti agli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Un cambiamento incisivo è stato apportato al modello dei risultati finanziari dei saldi di equilibrio. Tale modello oltre a prevedere al "classico" risultato di competenza (W1), dal 2019 occorre calcolare, seppure con finalità conoscitive, l'equilibrio di bilancio (W2) e il risultato complessivo (W3).

Come precisato dalla commissione Arconet, a consuntivo il saldo di competenza deve essere non negativo, mentre l'equilibrio di bilancio (W2), che "copre" anche i vincoli e gli accantonamenti, deve tendere a essere maggiore di zero.

La situazione per il nostro ente è quella rappresentata dal successivo prospetto elaborato dal sistema informatico comunale.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

**VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	124.699,51
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.184.767,12 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	991.503,44
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	47.956,65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	48.853,37 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>221.153,17</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.544,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>213.608,83</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	27.502,25
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	55.300,69
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>(-) 130.805,89</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	25.800,23
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>105.005,66</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	96.741,15
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	417.531,07
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	527.984,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.544,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	138.794,29
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	863.410,50
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>47.596,32</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	129,62
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>(-) 47.466,70</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>		<b>47.466,70</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>261.205,15</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		27.502,25
Risorse vincolate nel bilancio		55.430,31
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>178.272,59</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		25.800,23
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>152.472,36</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
------------------------------------	--	------------

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>213.608,83</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	27.502,25
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	25.800,23
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	55.300,69
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>105.005,66</b>

Parimenti con la modifica avvenuta al prospetto degli equilibri, anche il prospetto del quadro generale riassuntivo ha subito alcune modifiche dall'anno 2019. Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Di seguito viene riportata la situazione così come risulta dalla base informatica contabile dell'ente e quale allegato al Rendiconto di Gestione 2020.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		509.645,53			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	96.741,15 0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	124.699,51		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	417.531,07 0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	991.503,44 47.956,65	934.756,21
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	138.794,29 863.410,50 0,00	149.056,81
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	396.147,92	275.575,26	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	664.609,52	723.595,79			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.009,68	120.850,45			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	527.984,55	620.600,36			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	2.041.664,88	1.083.813,02
Totale entrate finali.....	1.712.751,67	1.740.621,86			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	48.853,37 0,00	48.853,37
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	145.188,67	145.205,46	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	145.188,67	145.859,80
Totale entrate dall'esercizio	1.857.940,34	1.885.827,32	Totale spese dell'esercizio	2.235.706,92	1.278.526,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.496.912,07	2.395.472,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.235.706,92	1.278.526,19
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00 0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	261.205,15	1.116.946,66
TOTALE A PAREGGIO	2.496.912,07	2.395.472,85	TOTALE A PAREGGIO	2.496.912,07	2.395.472,85

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	261.205,15	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	27.502,25	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	55.430,31	
			<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>178.272,59</b>	
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	178.272,59	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	25.800,23	
			<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>152.472,36</b>	

## **IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA 2020**

Dopo aver descritto nello specifico l'attività complessiva del comune di Campolongo Tapogliano e riassunto il conto del bilancio 2020 nella parte I di entrata e parte II di spesa, passiamo alla determinazione del risultato d'amministrazione.

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Si ricorda che il servizio di tesoreria è stato svolto nel corso del 2020 dall'Istituto Bancario CREDIFRIULI S.C. con sede in 33100 Udine, via Giovanni Paolo II n. 27, C.F. 02216020301, P. IVA 15240741007.

L'affidamento del citato servizio di tesoreria è stato affidato per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, previa gara ad evidenza pubblica, ed in via provvisoria con determinazione n. 355/rag. del 23.12.2019.

Successivamente con determinazione n. 23 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto che l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 CIG 8103891668, disposta con la succitata determinazione era divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto, dalle verifiche operate attraverso il portale Avcpass dell'ANAC e dal DURC on line, e che pertanto l'Istituto Bancario era in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

La convenzione per l'affidamento in appalto del servizio di Tesoreria comunale è stata stipulata in forma pubblica amministrativa con atto rep. n. 30 del 20.02.2020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Udine con il n. 3517 in pari data;

Il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione finanziaria 2020 in data 21.01.2021, ed acquisto al protocollo/PEC dell'Ente al n. 258 del 22.01.2021.

Le risultanze finali contabili presentate dal tesoriere comunale sono state regolari con le scritture dell'ente.

Nel corso del 2020 sono stati emessi:

N. 907 REVERSALI DI INCASSO

N. 1.364 MANDATI DI PAGAMENTO

Situazione finale della cassa comunale presso Tesoriere Comunale:

	<i>CONTO in €</i>		<i>TOTALE in €</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo di cassa al 1° gennaio 2020</i>			509.645,53
<i>RISCOSSIONI (+)</i>	246.507,56	1.639.319,76	1.885.827,32
<i>PAGAMENTI (-)</i>	219.438,47	1.059.087,72	1.278.526,19
<i>Saldo di cassa al 31 dicembre 2020</i>			1.116.946,66

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, che coincide con le scritture contabili dell'Ente, è la seguente:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	€ 1.116.946,66
di cui Quota Vincolata del fondo di cassa al 31 dicembre 2020	€ 506.955,89
Quota Vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31 dicembre 2020	€ 0,00
Totale quota vincolata al 31 dicembre 2020	€ 506.955,89

Durante l'anno 2020 non si è resa necessaria l'anticipazione di cassa.

Questo ente non ha in essere e non ha mai avuto in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Questo ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

### **TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

Si evidenzia che in merito a quanto in argomento, il legislatore italiano, per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali della P.A., ha introdotto più volte, numerose misure con cui, da un lato, garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento.

L'indice di tempestività pagamenti per l'anno 2020 stato -13,58.

Una delle misure recentemente introdotte ed applicate, e quella secondo cui gli enti locali, con delibera di Giunta, entro il 28 febbraio 2021, ai sensi del comma 862, art. 1, della Legge n.145 del 30.12.2018, qualora si rilevino le condizioni di cui al comma 859 del medesimo articolo e legge, riferite all'esercizio precedente, devono obbligatoriamente stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella parte libera del risultato di amministrazione.

L'ammontare di tale F.G.D.C. è determinato nel rispetto dei seguenti parametri previsti dai commi 859 e 862 della succitata Legge n.145/2018:

- a) in misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente (es.2020) di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente (2019). L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la

spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

- ✓ 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg;
- ✓ 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg;
- ✓ 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg;
- ✓ 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg;

c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

Gli indicatori di cui al comma 859, sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, c.d. P.C.C..

Con delibera G.C. n. 10 del 25.02.2021 si è dato atto dell'assenza dell'obbligo di costituzione del succitato F.G.D.C. per l'esercizio 2021 in quanto il Comune di Campolongo Tapogliano ha rispettato tutti i suddetti parametri previsti dalla normativa. Di seguito si espongono i dati degli indicatori per l'esercizio 2020, rilevati in PCC alla data del 25 gennaio 2021:

- ✓ indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: € 0,00;
- ✓ indicatore giorni medi ponderati di pagamento: giorni 19;
- ✓ indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: giorni -14;

Dati al 31.12.2019 necessari al confronto sul 2020:

- ✓ indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: € 0,00;
- ✓ indicatore giorni medi ponderati di pagamento: giorni 24;
- ✓ indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: giorni -12;

si riporta la videata prelevata dalla PCC 25.01.2021:

The screenshot displays the PCC interface for the user 'ALBERTO URBAN'. The main section is titled 'Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020'. It shows a summary of the stock of commercial debts and a detailed breakdown of the debt summary as of 25/01/2021. The summary includes the total amount of debts (€ 0.00) and the total amount of received documents (€ 479,205.49). The average payment period is 19 days, and the average delay is -14 days. A list of reasons for delayed payments is provided, such as 'Problemi di liquidità di cassa' and 'Sfasamento tra competenza e cassa'. The interface also includes navigation menus, a search bar, and a 'Salva' button at the bottom right.

## DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

Di seguito viene riportata la determinazione del risultato di amministrazione 2020 così come risulta dalla base informatica contabile dell'ente:

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				509.645,53
RISCOSSIONI	(+)	246.507,56	1.639.319,76	1.885.827,32
PAGAMENTI	(-)	219.438,47	1.059.087,72	1.278.526,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.116.946,66
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.116.946,66
RESIDUI ATTIVI	(+)	329.095,14	218.620,58	547.715,72
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	31.416,89	265.252,05	296.668,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			47.956,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			863.410,50
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>456.626,29</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020:	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2020	79.413,73
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	6.000,00
Altri accantonamenti	6.139,06
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>91.552,79</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	52.662,19
Vincoli derivanti trasferimenti	89.498,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	11.196,46
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>153.357,24</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>211.716,26</b>
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo</b>	

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si è proceduto nella scomposizione del valore complessivo, con la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, 1° comma, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014, che recita:

***“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.”***

Richiamando il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 con il quale sono stati apportati dei consistenti aggiornamenti degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, come il quadro degli equilibri e il quadro riassuntivo, anche la parte relativa all'avanzo di amministrazione è stata integrata con ulteriori tre modelli che specificano nel dettaglio la seconda sezione del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione. Infatti l'ultimo capoverso del punto 13.7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1 testualmente recita in merito al risultato di amministrazione:

*“Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).*

*Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione”*

Pertanto in prima applicazione delle disposizioni del D.M. del 1° agosto 2019 con il presente Rendiconto di Gestione vengono allegati, per farne parte integrante i seguenti allegati:

***a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"***

***a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"***

***a/3 "Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione"***

si riportano di seguito i citati allegati così come risulta dalla base informatica contabile dell'ente, e dai quali risulta la scomposizione del risultato di amministrazione 2020:

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
	SPESA PER CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	CAP. 2482/20 SPESA - ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	37.107,56	0,00	22.505,94	19.800,23	79.413,73
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>37.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505,94</b>	<b>19.800,23</b>	<b>79.413,73</b>
Altri accantonamenti						
2487/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO E IRAP	871,75	0,00	1.446,31	0,00	2.318,06
2488/0	ACCANTONAMENTO RISORSE AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	271,00	0,00	3.550,00	0,00	3.821,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>1.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,06</b>
<b>Totale</b>		<b>38.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.502,25</b>	<b>25.800,23</b>	<b>91.552,79</b>

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g))	(i)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g))
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
461/0	INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE INDIVIDUATO NELL'ITER DELLE PROGETTAZIONI INTERNE - GIRO CONTO DA TITOLO II DI SPESA	2500/150	ACQUISTO DI SOFTWARE	295,16	295,16	159,80	454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/60	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE		CAP. 2008 "SPESA VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI" - CAP. 5081 "TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESA DI PERSONALE" - CAP. 1999 "SPESA PER VIABILITA' - ACQUISTO BENI"	0,00	0,00	1.197,99	1.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/5	TRASFERIMENTO REGIONALE RISORSE STATALI - QUOTE ENTI PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 109 DEL D.L. N.34/2020 - COVID-19		CAP. 390 TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE (UTENZE NON DOMESTICHE) BENEFICIARIE AGEVOLAZIONI/RIRIDUZIONI/ESENZIONI TARI PER COVID-19	0,00	0,00	52.716,89	5.283,50	0,00	0,00	0,00	47.433,39	47.433,39
90/6	TRASFERIMENTO REGIONALE DELLE RISORSE STATALI PER RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ESONERO PAGAMENTO TOSAP E COSAP IMPRESE PUBBLICO ESERCIZI COVID-19		CAPITOLI VARI DI SPESA - COVID-19	0,00	0,00	5.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,80	5.228,80
<b>Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</b>				<b>295,16</b>	<b>295,16</b>	<b>59.303,28</b>	<b>6.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.662,19</b>	<b>52.662,19</b>
Vincoli derivanti da trasferimenti												
130/0	CONTRIBUTO REGIONALE PLURIENNALE PER LAVORI DI RESTAURO SEDE MUNICIPALE - LR 77/1981, ARTICOLO 14		QUOTA INTERESSI PASSIVI (CAP. 10030-S) E RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO (CAP. 12922-S) - LAVORI DI RESTAURO SEDE MUNICIPALE LR 77/1981, ARTICOLO 14	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
92/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE CHIESA DI "SANTA MARGHERITA"		QUOTA INTERESSI PASSIVI (CAP. 110) E RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO (CAP. 2822-S) PER SISTEMAZIONE CHIESA DI SANTA MARGHERITA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
89/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF STATALE		CAPITOLI VARI DI SPESA PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	533,33	0,00	2.934,58	1.350,54	0,00	0,00	0,00	1.584,04	2.117,37
533/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DI COMUNI	2832/4	OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00
578/10	CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE: ATTREZZATURE - BENI DUREVOLI	2528/80	ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER PROTEZIONE CIVILE	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
140/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI AFFIDAMENTO	197/1	ONERI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE	1.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,41

Segue:

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)	(i)=(a)+(b)-(d)-(e)-(f)-(g)
1400	INCARICO VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI COMUNALI - L.R. 14/2016, ART. 4, COMMI 11-16	197/1	SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI COMUNALI - L.R. 14/2016, ART. 4, COMMI 11-16									
533/80	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE (L.R. 28/2018, ART. 8, COMMI 41,42,43)		ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA DELL'INFANZIA (CAP. 2699-S) E ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA ELEMENTARE (CAP. 2711(S-S))	621,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	621,84
500/10	CONTRIBUTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE	2847/10	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE PER RUDA	1.335,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,89
533/2	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO AGLI INVESTIMENTI	2783/1	IMPIANTI SPORTIVI CAMPOLONGO AL TORRE: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	15.725,19	15.725,19	0,00		0,00	15.725,19	0,00	0,00	0,00
533/1	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI FONDO ORDINARIO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI	2848/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	46,58	0,00	0,00		0,00	0,00	46,58	0,00	0,00
550/50	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILESE (UTI)	2848/10	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PIAZZALE ESERCITO E VIA UDINE - ABITATO TAPOGLIANO	4,61	0,00	0,00		0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
76/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA	1777/10	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ** CAPITOLUO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	2.161,38		2.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00
76/3	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RIMBORSI ELETTORALI (DA MINISTERI)		SPESE PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI (SETTEMBRE 2020)	0,00	0,00	1.305,79		251,32	0,00	0,00	0,00	1.054,46
76/7	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO MIBACT PER ACQUISTO LIBRI	935/5	ACQUISTO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI (LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA)	0,00	0,00	5.000,95		5.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00
170/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE L.R. 4/2001 ART. 4, C. 78-78	1877/0	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	0,00	0,00	7.273,20		7.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90/4	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI TARI ULTRAVISUMI NON DOMESTICHE E DI TOSAP/COSAP-COVID-19	390/0	TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE (UTENZE NON DOMESTICHE) BENEFICIARIE ADESIONI/IRRIDUZIONI/ESONERAZIONI TARI PER COVID-19	0,00	0,00	4.530,50		4.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90/1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PRO-EMERGENZA COVID-19	1945/20	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER I BUONI SPESA COME MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PRO-EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	12.653,44		4.565,00	8.058,44	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)	(i)=(a)+(b)-(d)-(e)-(f)-(g)
90/3	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COVID-19 (RISORSE STATALI)		CAP. 52 SF/GEN. DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO DI BENI E MATERIALI), CAP. 1945/7 ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID-19 - CAP. 2795/90 ACQ. ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS	0,00	0,00	1.362,20		1.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90/7	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA LOCALE - COVID-19 (RISORSE STATALI)	508/2	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO DPI - COVID-19	0,00	0,00	117,84		117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
164/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO		CAP. 1921-1923/0 - 1924/4 - SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI "CANTIERI LAVORO"	0,00	0,00	7.848,77		6.056,34	1.792,43	0,00	0,00	0,00
90/10	DONAZIONI DA FAMIGLIE PRO-EMERGENZA COVID-19	1945/20	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER I BUONI SPESA COME MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PRO-EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	210,00		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
533/1	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI FONDO ORDINARIO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI		CAP. 2922/50 "SPESE PER SOSTITUZIONE CALDAIA IN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE" - CAP. 2715/00 "ACQUISTO HARDWARE: PERIFERICHE" - CAP. 2783/1 "IMPIANTI SPORTIVI CAMPOLONGO AL TORRE: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE" - CAP. 2537/40 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE VILLA MARCOTTI" - CAP. 2646/40 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE (MATERNA)" - CAP. 2648/40 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE"	0,00	0,00	10.345,57		2.767,20	7.578,37	0,00	0,00	0,00
533/80	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (TRAMITE IL MISE)		CAP. 2715/30 "ACQUISTO HARDWARE: PERIFERICHE" - CAP. 2715/50 "ACQUISTO TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE" - CAP. 2715/90 "ACQUISTO HARDWARE N.A.C."	0,00	0,00	50.000,00		48.301,20	3.698,80	0,00	0,00	0,00
533/90	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIDATTICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO (L.R. 13/2019, ART. 8, COMMI DA 11 A 15)		CAP. 2715/30 "ACQUISTO HARDWARE: PERIFERICHE" - CAP. 2715/50 "ACQUISTO TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE" - CAP. 2715/90 "ACQUISTO HARDWARE N.A.C."	0,00	0,00	17.100,00		17.076,10	0,00	0,00	0,00	23,90
	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E		CAP. 2699 "ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA DELL'INFANZIA" - CAP. 2711	0,00	0,00	6.000,00		5.990,43	0,00	0,00	0,00	9,57

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)	(i)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
	DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - COVID 19		"ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA ELEMENTARE"									
550/50	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILEIESE (UTI)	2530/30	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - SECONDO LOTTO	0,00	0,00	286.588,55	11.437,02	275.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00
550/50	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILEIESE (UTI)	2840/1	PIANO DI SVILUPPO DEL CICLOTURISMO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "PERCORSO TEMATICO RESIDENZE STORICHE E GRANDE GUERRA"	0,00	0,00	148.914,00	0,00	148.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/50	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILEIESE (UTI)	2848/10	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PIAZZALE ESERCITO E VIA UDINE - ABITATO TAPOGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	96,15	96,15
590/0	CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI: RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO CONTERMINI ALLE ROGGE "BRISCHIS" "ACRONICA" ED IL TORRENTE TORRE	2535/1	OPERE INERENTI IL PROGETTO ATTUATIVO DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGISTICO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25/2010 ART. 5, COMMI 12 E 13	0,00	0,00	8.246,43	0,00	8.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincoli derivanti da trasferimenti</b>				<b>102.508,95</b>	<b>15.725,19</b>	<b>572.593,28</b>	<b>116.271,31</b>	<b>469.375,19</b>	<b>53,29</b>	<b>96,15</b>	<b>2.768,12</b>	<b>89.498,59</b>
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>												
0/8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO APPLICATO AL BILANCIO PARTE INVESTIMENTI	2526/80	ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PER PROTEZIONE CIVILE	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	40/4	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA GENERALE)	1.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,92
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	42/4	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)	1.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,93
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	46/4	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI ANAGRAFICI)	1.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,93
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	500/4	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, PERSONALE OPERAIO)	2.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,87
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	40/20	IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,65
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	42/20	CONTRIBUTI OBLIGATORI PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,65
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	46/20	CONTRIBUTI OBLIGATORI PER IL PERSONALE (SERVIZI ANAGRAFICI)	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,65
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	500/20	CONTRIBUTI OBLIGATORI PER IL PERSONALE (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, PERSONALE OPERAIO)	595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,22
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	10/30	IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SEGRETERIA GENERALE)	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	42/30	IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	46/30	IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SERVIZI ANAGRAFICI)	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02
	RISORSE CORRENTI DI BILANCIO	500/30	IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, PERSONALE OPERAIO)	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,58
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>				<b>11.196,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.196,46</b>

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)	(i)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
<b>Totale</b>				<b>114.000,57</b>	<b>16.020,35</b>	<b>631.896,56</b>	<b>123.207,56</b>	<b>469.375,19</b>	<b>53,29</b>	<b>96,15</b>	<b>55.430,31</b>	<b>153.357,24</b>
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=n/1-m/1)											52.662,19	52.662,19
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=n/2-m/2)											2.768,12	89.498,59
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=n/3-m/3)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=n/4-m/4)											0,00	11.196,46
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=n/5-m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=n/1-m)											55.430,31	153.357,24

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (*) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)-(b)-(c)+(d)-(e)
Parte destinata agli investimenti									
533/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DI COMUNI	2715/30	ACQUISTO HARDWARE- PERIFERICHE	721,80	0,00	721,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Parte destinata agli investimenti</b>				<b>721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>				<b>721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>721,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									0,00

**Dettaglio delle voci scomposizione del risultato di amministrazione 2020  
Di cui ai precedenti allegato a1/ - allegato a/2 - allegato a/3**

**Allegato a/1**

**Risorse accantonate complessivi: €91.552,79**

- € 79.413,73 fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020
- € 2.318,06 Indennità fine mandato sindaco 2019 (rateo dal mese maggio 2019, data di elezione nuovo sindaco a dicembre), 2020 + IRAP \* cap. 2487/S
- € 3.821,00 spesa di personale \* cap. 2448/S
- € 6.000,00 spese per contenzioso accantonato in sede di riaccertamento residui/rendiconto

**Allegato a/2**

**Risorse vincolate da leggi e principi contabili complessivi: €52.662,19**

**Dalla gestione 2020**

- **€ 47.433,39** relativo alla quota vincolata del trasferimento dello Stato, per il tramite della Regione FVG, di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella L.77 del 17.07.2020 e successiva integrazione. L'importo complessivamente trasferito del c.d. "fondo per le funzioni fondamentali" è di € 52.716,89. Si richiama la deliberazione C.C. 26/2020 di approvazione tariffe TARI per l'anno 2020 che, tra l'altro prevede le agevolazioni delle utenze non domestiche, e per tali agevolazioni è stata garantita la copertura della minor entrata di € 5.283,50 con il fondo in argomento. - Covid-19 - Cap. 90/5/E
- **5.228,80** trasferimento regionale delle risorse statali per ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero pagamento TOSAP e COSAP imprese pubblico esercizi. Non ravvisando tale tipologia di esenzione nel corso dell'anno l'importo viene totalmente "vincolato", così come previsto dalla FAQ n. 38 dell'08.04.2021 (pubblicata sul sito del Pareggio di Bilancio – MEF)- Covid-19 cap. 90/6/E

**Risorse vincolate da trasferimenti complessivi: €89.498,59**

**Dalle gestioni antecedenti al 2020 (€86.730,47)**

- **€ 74.000,00** relativo al contributo regionale pluriennale di due annualità arretrate atte al sostenimento degli oneri di ammortamento mutuo per restauro sede municipale. L'ente alla fine del 2010 ha contratto un mutuo di € 490.000,00 atto al finanziamento di parte dell'intervento di restauro sede municipale. Tale mutuo è entrato in ammortamento il 1° gennaio 2011, mentre la regione ha già liquidato due rate del contributo annuo di € 37.000,00 ciascuna. L'importo complessivo incassato nel 2010 è stato di € 74.000,00 per il quale necessita vincolare l'avanzo al fine di poter coprire, in futuro, le ultime due rate del mutuo. \* cap. 130/E

- **€ 8.400,00** relativo al contributo regionale pluriennale di una annualità arretrata atta al sostenimento degli oneri di ammortamento mutuo per lavori di manutenzione Chiesa di Santa Margherita (proveniente dall'ex comune di Tapogliano). Attualmente l'ente ha in essere un mutuo passivo per tale intervento ed il contributo in discorso è stato erogato inizialmente un anno prima dell'attivazione del prestito. Tale importo viene vincolato adesso in quanto erroneamente non fatto in precedenza (contributo cessa nel 2026 e il mutuo nel 2027). \* cap. 92/E

- **€ 533,33** residuo non utilizzato del trasferimento regionale per 5 per mille (**spese correnti**, € 533,33 vincolato dal 2019) \* cap. 89/E

- **€ 666,00** residuo non utilizzato del trasferimento regionale per acquisto beni durevoli squadra comunale di protezione civile (**spesa d'investimento** importo non impegnato nel 2018) \* cap. 579/10/E

- **€ 1.173,41** parte del trasferimento regionale per oneri affidamento incarico valutazione sicurezza strutturale degli edifici comunali - L.R. 14/2016, art. 4, commi 11-16. Parte residua dell'intero importo accertato, ma non impegnato completamente in spesa. \* cap. 140/E.

- **€ 621,84** parte del contributo regionale per acquisto di arredi e attrezzature scolastiche (L.R. 29/2018, art. 8, commi 41,42,43). Parte residua dell'intero importo accertato, ma non impegnato completamente in spesa. \* cap. 533/80/E.

- **€ 1.335,89** quota contributo statale per la messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Somma liquidata dal MISE a chiusura lavori e relativa agli imprevisti come da quadro economico dell'intervento e non ancora impegnata. \* cap. 500/10/E.

**Dalla gestione 2020 (€2.768,12)**

- **€ 1.584,04** quota non utilizzata del trasferimento regionale per 5 per mille liquidato nel 2020 \* cap. 89/E

**€1.054,46** maggior trasferimento per sanificazione locali seggio elettorale cap. 76/3/E

- **€ 23,90** contributo regionale per acquisto attrezzature informatiche e didattiche per le scuole primarie e secondarie di I grado (L.R. 13/2019, art. 8, commi da 11 a 15). cap. 533/90/E

- **€ 9,57** contributo ministero dell'istruzione per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria - covid 19 - cap. 533/90/E

- **€ 96,15** economia da FPV su lavori di viabilità abitato di Tapogliano.

*Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui*

///

**Risorse da vincoli formalmente attribuiti dall'ente: €11.196,46**

**Dalla gestione 2018**

- € 89,00 residuo avanzo di amministrazione 2017, applicato nell'anno 2018, per il cofinanziamento delle spese per acquisto beni durevoli protezione civile.

**Dalla gestione 2019**

- € 11.107,46 spesa di personale. Come da determinazione del Servizio Personale trasferito in UTI Agro Aquileiese n. 63/2020 relativa al riaccertamento residui attivi/passivi al 31.12.2019 e riconfermata con determinazione n. 56/2021.

*Altri vincoli*

///

*Allegato a/3*

**Risorse destinate agli investimenti: €0,00**

**Dalla gestione 2020**

- € 0,00

**Totale avanzo "libero" disponibile € 211.716,26**

***Ulteriori chiarimenti per la parte accantonata dell'avanzo di amministrazione 2020:***

**Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la

quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi.

L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio, e questo, nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi in conto residui attivi rispetto ai rispettivi crediti di inizio esercizio e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui attivi e crediti iniziali;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al rendiconto, a cui pertanto si rinvia. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza sul bilancio di previsione immediatamente successivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<b>Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità *</b> (Estratto dall'allegato al Rendiconto)	<b>Rendiconto 2020 in €</b>
Tit. I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	75.604,57
Tit. II Trasferimenti correnti	0,00
Tit. III Extratributarie	3.809,16
Tit. IV Entrate in conto capitale	0,00
Tit. V Riduzione di attività finanziarie	0,00
<b>Totale</b>	<b>79.413,73</b>

\* *Determinato col criterio della "media semplice"*

### **Accantonamenti in fondi rischi**

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione e durante l'anno non si è ravvisata la necessità di accantonare tale tipologia di spesa. In sede di riaccertamento ordinario residui attivi e passivi effettuata con deliberazione G.C. 19/201 si è preso atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. con determinazione n. 58 del 29.03.2021 di accantonare € 6.000,00 per passività potenziali.

Relativamente alla seconda casistica, già da alcuni anni e anche nel 2020, si è valutata l'opportunità di creare un fondo accantonamento per far fronte alle spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

### **ELENCO DELLE AL BILANCIO APPORTATE NEL CORSO DELL'ANNO 2020.**

L'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 27.12.2019) e durante l'esercizio finanziario 2020 si è verificata la necessità di apportare alcune variazioni allo stesso per sopravvenute esigenze contabili e sono stati adottati i seguenti atti:

- Deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2020 avente ad oggetto "Adeguamento del Bilancio di Previsione 2020/2022 alle variazioni di esigibilità intervenute dall'11.12.2019 al 31.12.2019 con contestuale variazione di cassa";
- Deliberazione G.C. n. 6 del 16.01.2020 avente ad oggetto "Modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio di previsione 2020/2022 e conseguente variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022";
- Deliberazione G.C. 23 del 31.03.2020 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
- Deliberazione G.C. n. 29 del 09.04.2020 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 - Variazione al DUP 2020 - 2022, n. 1/2020", ratificata in consiglio comunale con atto n. 2 del 30.06.2020;
- Deliberazione G.C. n. 30 del 09.04.2020 avente ad oggetto "Variazione negli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022 a seguito della variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 n. 1";
- Determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 84 del 22.04.2020 avente ad oggetto "Variazioni riguardanti le partite di giro. Bilancio 2020-2022";
- Deliberazione G.C. n. 46 del 29.05.2020 avente ad oggetto "Variazione compensativa al bilancio di previsione 2020 - 2022 fra macroaggregati della medesima missione, programma e titolo (n.1/2020)", presa d'atto della comunicazione di adozione da parte del consiglio comunale nella seduta del 30.06.2020 con atto n. 4;
- Deliberazione C.C. n. 10 del 30.06.2020 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – Variazione al D.U.P. 2020-2022 n. 2/2020";
- Deliberazione C.C. n. 20 del 30.07.2020 avente ad oggetto "Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione di assestamento generale al bilancio 2020 – 2022 (variazione n. 3)";
- Deliberazione G.C. 65 del 02.09.2020 avente ad oggetto "Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 – variazione al D.U.P. 2020-2022 - n. 4/2020", ratificata in consiglio comunale con atto n. 24 del 30.09.2020;
- Determinazione n. 185 dell'08.09.2020 adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario ed avente ad oggetto "Applicazione quota avanzo di amministrazione vincolato 2019 per i lavori di: "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI CAMPOLONGO AL TORRE";
- Deliberazione G.C. 73 del 25.09.2020 avente ad oggetto "Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 – variazione al D.U.P. 2020-2022 - n. 5/2020", ratificata in consiglio comunale con atto n. 25 del 30.09.2020;
- Deliberazione C.C. 27 del 30.09.2020 avente ad oggetto "Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 – variazione al D.U.P. 2020-2022 - n. 6/2020";

- Deliberazione G.C. 77 del 25.09.2020 avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 – variazione al D.U.P. 2020-2022 - n. 7/2020”, in consiglio comunale con atto n. 36 del 30.11.2020;
- Deliberazione C.C. 38 del 30.09.2020 avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 – variazione al D.U.P. 2020-2022 - n. 8/2020. Verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2020-2022”;
- Deliberazione G.C. 94 del 10.12.2020 avente ad oggetto “Variazione di bilancio a seguito delle disposizioni dell’art. 2 del D.L. 154/2020 – n. 9/2020”.

***ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO riguardanti variazioni e compensazioni al bilancio di previsione 2020-2022.***

- n. 8 del 24.01.2020 “Variazione compensativa n. 1 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 33 del 12.02.2020 “Variazione compensativa n. 2 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 54 del 03.03.2020 “Variazione compensativa n. 3 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 71 del 30.03.2020 “Variazione compensativa n. 4 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 80 del 20.04.2020 “Variazione compensativa n. 5 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 88 del 06.05.2020 “Variazione compensativa n. 6 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 94 del 13.05.2020 “Variazione compensativa n. 7 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 106 del 28.05.2020 “Variazione compensativa n. 8 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 109 dell’08.06.2020 “Variazione compensativa n. 9 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- n. 236 dell’11.11.2020 “Variazione compensativa n. 10 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

***PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA***

- Deliberazione G.C. n. 93 del 10.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020 - 2022 - 1^ prelevamento dal fondo riserva” comunicata al consiglio comunale nella seduta del 30.12.2020 come da verbale n. 41;

***ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO DELL’ENTE adottate ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lett.b) del TUEL (riferimento art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità).***

- Determinazione ufficio tecnico n. 288 del 17.12.2020 “Affidamento del servizio di collaudo strutturale lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo di calcio di Campolongo al Torre - lotto 1”;
- Determinazione ufficio tecnico n. 291 del 18.12.2020 “Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo di calcio di Campolongo al Torre - lotto 1. Aggiudicazione definitiva lavori ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e aggiornamento quadro economico.”;
- Determinazione ufficio tecnico n. 293 del 21.12.2020 “Creazione fondo pluriennale vincolato per i lavori di riqualificazione dell’area e il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale di Campolongo Tapogliano.”;

- Determinazione ufficio tecnico n. 294 del 21.12.2020 “Creazione fondo pluriennale vincolato per i lavori inerenti gli interventi legati al fondo intesa per piano di sviluppo del cicloturismo dell'unione Agro Aquileiese - realizzazione pista ciclabile lungo la viabilità nel territorio comunale e modifica cronoprogramma dell'opera”;
- Determinazione ufficio segreteria n. 299 del 29.12.2020 “Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. impegno di spesa per le risorse destinate ad incentivare la produttività per l'anno 2020”;
- Determinazione ufficio segreteria n. 307 del 31.12.2020 “Impegni di spesa per compensi per lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente”.

**SI ESPONE LA SOTTO INDICATA TABELLA RIASSUNTIVA “ASSESTATA”  
DEL CONTO DI BILANCIO 2020 DOPO LE VARIAZIONI DI BILANCIO  
SOPRA CITATE**

(competenza e cassa, nonché incassi e pagamenti eseguiti al 31/12/2020)

Entrata	Bilancio di previsione approvato - competenza	Bilancio di previsione approvato - cassa C+R	Bilancio assestato competenza	Bilancio assestato cassa C+R	Accertamenti competenza al 31/12/2020	Incassi al 31/12/2020 C+R
Tit. 1 – Entrate di natura tributaria contributiva e perequativa	409.270,00	559.388,93	394.955,86	458.988,05	399.147,92	275.575,26
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	557.046,13	614.073,61	707.799,23	803.169,81	664.609,52	723.595,79
Tit. 3 – Entrate extratributarie	137.997,77	161.004,67	124.860,78	146.073,71	121.009,68	120.850,45
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	685.502,55	1.092.931,79	769.738,12	1.169.669,09	527.984,55	620.600,36
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazioni da istituto tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 – Entrate per conto di terzi	366.000,00	388.868,73	370.000,00	372.016,79	145.188,67	145.205,46
<b>Totale dei titoli entrate</b>	<b>2.155.816,45</b>	<b>2.816.267,73</b>	<b>2.367.353,99</b>	<b>2.949.917,45</b>	<b>1.857.940,34</b>	<b>1.885.827,32</b>
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00		124.699,51			
Fondo pluriennale vincolato capitale	37.183,55		417.531,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		96.742,15			
F.do di cassa iniziale		530.000,00				
<b>Totale generale entrata</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>3.346.267,73</b>	<b>3.006.326,72</b>	<b>2.949.917,45</b>	<b>1.857.940,34</b>	<b>1.885.827,32</b>
Spesa	Bilancio di previsione approvato - competenza	Bilancio di previsione approvato - cassa C+R	Bilancio assestato competenza	Bilancio assestato cassa C+R	Impegni al 31/12/2020	Pagamenti al 31/12/2020 C+R
Tit. 1 – Spese correnti	1.055.363,17	1.416.387,55	1.295.820,31	1.411.035,43	991.503,44	934.756,21
Tit. 2 – Spese in conto capitale	722.686,10	1.059.810,41	1.291.555,68	803.505,54	138.794,29	149.056,81
Tit. 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 – Rimborso prestiti	48.950,73	84.184,15	48.950,73	48.950,73	48.853,37	48.853,37
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Spese per conto di terzi	366.000,00	402.635,34	370.000,00	383.546,79	145.188,67	145.859,80
<b>Totale generale spesa</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>2.963.017,45</b>	<b>3.006.326,72</b>	<b>2.647.038,49</b>	<b>1.324.339,77</b>	<b>1.278.526,19</b>

## **OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA – ANNO 2020**

### VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

#### **Quadro normativo iniziale - 01.01.2018**

La legge costituzionale 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il pareggio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua potestà primaria. Con la legge 243/2012 è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, con la previsione di una completa attuazione a decorrere dal 1/1/2016, poi prorogata al 1/1/2017.

Con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di "pareggio parziale" di bilancio che prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali in termini di sola competenza.

A livello regionale, è con la L.R. n. 18/2015 che la Regione FVG ha introdotto tutte le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione stessa. L'art. 2, comma 2, della L.R. 18/2015 prevede che gli enti locali della Regione FVG concorrono con la Regione e con lo Stato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei.

L'articolo 19 della L.R. 18/2015, aggiornato con la legge regionale 33/2015 dispone che gli enti locali sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali in termini di sola competenza, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d'intesa Stato-regione;
- b) ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente, dello 0,5%;
- c) assicurare un contenimento della spesa di personale rispetto alla media di uno specifico triennio (attualmente triennio 2011-2013).

Successivamente, durante l'esercizio 2018, per effetto delle due sentenze della Corte Costituzionale numero 247/2017 e 101/2018 che hanno dichiarato l'incostituzionalità della normativa sul saldo di competenza con particolare riferimento al comma 466 della legge di bilancio 2017, che bloccava l'utilizzo libero da parte degli Enti Locali del proprio Avanzo di Amministrazione, con circolare MEF n.25 del 2 ottobre 2018 si è stabilito che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione utilizzato per gli investimenti ed applicato al Bilancio 2018, purché non derivante da indebitamento. Per la nostra Regione, oltre all'avanzo utilizzato per gli investimenti è stato possibile far rientrare tra le entrate finali anche l'avanzo applicato in parte corrente.

Successivamente, il contenuto della suddetta circolare ministeriale è stato previsto in legge a partire dal comma 821 e seguenti dell'art.1 della L.n.145/2018 in cui si è stabilito di abrogare definitivamente tutta la normativa del pareggio di bilancio, facendo solo salvi gli adempimenti in materia di monitoraggio e certificazione finale (scadenza al 31.03.2019, spostata al 01.04.2019), riferiti all'anno 2018. Il nuovo quadro normativo, esplicitato poi con successiva circolare MEF n.3 del 14.02.2019, ha anche confermato la non applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti al pareggio di bilancio 2018 o che non abbiano utilizzato, in tutto o in parte, gli spazi concessi con

i patti verticali statali e regionali 2018. Inoltre, dopo la Legge di Bilancio 2019, non ha più trovato applicazione il sistema premiante introdotto dal comma 479 dell'art.1 della L.n.232/2016.

### ***Quadro normativo modificato durante l'esercizio 2019 e mantenuto nell'esercizio 2020***

Il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica segue, dal 2019, un doppio binario. Recentemente, con la circolare n.5/2020, la RGS ha chiarito quali sono gli obblighi degli enti in merito al rispetto del pareggio di bilancio sancito dagli articoli 9 e 10 della Legge 243/2012. Fino ad oggi i Comuni, a seguito della pronuncia n. 20/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, che avevano affermato l'obbligo degli enti territoriali di rispettare, oltre gli equilibri previsti dal D.Lgs. n.118/2011 (saldo fra il complesso delle entrate ed il complesso delle spese), anche il pareggio di bilancio fissato dall'art.9, commi 1 e 1-bis, della citata L.243/2012, avevano il dubbio se ogni singolo ente dovesse rispettare non solo gli equilibri previsti dal D. Lgs n.118/2011, ma anche quello di cui all'art.9 citato. La suddetta circolare ha chiarito che gli Enti Locali saranno tenuti al rispetto di un solo vincolo, ovvero esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n.118/2011, così come previsto dall'art.1, comma 821, della L.145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Ogni Ente Locale, quindi, proprio a partire dal rendiconto 2019, seppure con sole finalità conoscitive per il 2019, in applicazione a quanto sancito dal D.M. 1° agosto 2019 (11° correttivo Arconet), è tenuto a calcolare il risultato di competenza (W1) c.d. "classico", l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3). Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'art.1, della L.145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli e accantonamenti di bilancio. La formazione dei tre allegati è strettamente legata alla costruzione dei tre nuovi modelli a/1, a/2 ed a/3 inerenti la scomposizione dell'Avanzo di Amministrazione in quota accantonata, vincolata e destinata di cui si è già scritto nei paragrafi precedenti. Va inoltre chiarito che, secondo quanto previsto dalla succitata circolare, l'obbligo di rispettare quanto sancito dall'art.9 della L. n.243/2012, ovvero perseguire un saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n .247/2017 e n.101/2018, permane, ma deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito futuro. L'eventuale saldo negativo determinato Ex-post e a livello di comparto, sarà recuperato dagli enti territoriali appartenenti alla Regione interessata oltre che dalla Regione stessa, mediante l'adozione di misure idonee a consentire il rientro nel triennio successivo. L'operazione, quindi, avrà dei riflessi sui bilanci del triennio 2020-2022 e sarà attuata tramite una variazione di bilancio volta al recupero del saldo negativo. I modelli W1, W2 e W3 citati, sono già stati riportati all'interno della presente relazione, nel paragrafo equilibri, oltre che essere uno degli allegati al Conto del Bilancio 2020.

Con deliberazione della Giunta regionale FVG n. 462, approvata in via preliminare nella seduta del 22 marzo 2019, si è previsto che non sia più applicato il sistema premiale e sanzionatorio, di cui all'articolo 20, comma 12 della legge regionale 18/2015, considerato il venir meno dei vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio a decorrere dall'esercizio 2019.

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti di natura finanziaria o patrimoniale, oggetto di monitoraggio, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione.

## Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento esistente sull'attuale equilibrio di bilancio, come emerge dopo i dati del rendiconto. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<b>Indebitamento complessivo</b> (Consistenza al 31.12)	<b>Rendiconto</b> <b>2020 in €</b>
Consistenza iniziale (01 gennaio)	510.069,38
Accensione	0,00
Rimborso	48.853,37
Variazioni da altre cause (rettifica in diminuzione) **	97,36
Consistenza finale (31 dicembre)	461.118,65

\*\* la rettifica in diminuzione è dovuta alla cessazione di un mutuo con l'Istituto Credito Sportivo di Roma in data 31 dicembre 2020. La quota capitale di rimborso del mutuo prevista dall'istituto mutuante è stata pari a meno € 97,36 rispetto al dato presente nell'applicativo di contabilità, derivante dal recupero quota contributo della convenzione sottoscritta all'epoca tra ICS/CONI/Provincia di Udine.

Viene pertanto rispettato il vincolo di finanza pubblica previsto dalla Regione F.V.G. di riduzione dell'indebitamento.

Si segnala che l'ultimo mutuo contratto dall'ente risale all'anno 2010.

## Costo e dinamica personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con una organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è uno dei principali fattori di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuo a dei soggetti che possono essere impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto di lavoro flessibile.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle normative in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito della cessazione dell'UTI Agro Aquileiese a far data 31.12.2020, l'Amministrazione Comunale ha adottato la deliberazione G.C. 116/2020, che ha previsto il reintegro del personale già dipendente del comune di Campolongo Tapogliano e passato poi alle dipendenze dell'UTI, nella dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano a far data 01.01.2021.

La nuova dotazione organica dell'Ente alla data suddetta risulta esplicitata nella successiva tabella:

CAT.	FABBISOGNO NUMERO UNITA'	N. POSTI TRASFERITI DALL'UNIONE	DOTAZIONE ORGANICA ALL'1/1/2021
D	2	1	3
C	2		2
PLA	0		0
B	2		2
A	0		0
	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

<b>Spesa corrente e personale a confronto (importo)</b>	<b>Rendiconto 2020</b>
Spesa per il personale complessiva (macroaggregato 1)	€ 240.604,48
Spesa corrente complessiva	€ 991.503,44

## Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

La norma di riferimento è l'art. 242 "*Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli*" del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

*((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.)) ((58))*

*((2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.)) ((58))*

*3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.*

*AGGIORNAMENTO (58) Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "La condizione di deficiarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".*

In data 28 dicembre 2018 è stato emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il nuovo decreto relativo alla approvazione dei nuovi parametri a valere per il triennio 2019 – 2021. Tali parametri trovano la prima applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

Vengono riportate di seguito le tabelle elaborate con i dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2020:

## TABELLA PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 2020

Parametro	Denominazione dell'indicatore	Valore soglia %	Valore calcolato %	Deficitario
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	>48	28,32	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<22	28,15	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	>0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	>16	6,01	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%	>1,20	0,00	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	>1	0,00	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	>0,60	0,00	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<47	77,27	No

Allegato I) - Parametri comuni

## TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

Parametro	Denominazione dell'indicatore	Barrare la condizione che ricorre	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<del>NO</del>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<del>NO</del>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<del>NO</del>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<del>NO</del>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%	SI	<del>NO</del>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	<del>NO</del>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	<del>NO</del>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<del>NO</del>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	<del>NO</del>
--	----	---------------

## ASPETTI ECONOMICO - PATRIMONIALI

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali prevede un principio contabile applicato “ad hoc” concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – principio n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il comune di Campolongo Tapogliano con le seguenti deliberazioni ha rinviato l’obbligo della tenuta della contabilità economico – patrimoniale:

- G.C. n. 100 del 29.12.2014 con la quale si rinvia all’esercizio 2016 l’adozione di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- G.C. n. 98 del 28.12.2015 con la quale si rinvia all’esercizio 2017 l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
- C.C. n. 22 del 28.06.2016, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità economico – patrimoniale e conseguente bilancio consolidato.

Questo Ente pertanto con l’approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2016 non ha allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ma solo, ai soli fini conoscitivi, il Conto del Patrimonio redatto ai sensi del previgente schemi contabili (modello 20, approvato con il D.P.R. del 31 gennaio 1996, n. 194, recante: “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio

1995, n. 77), avvalendosi della facoltà di rinvio prevista dall'articolo 232, comma 2 del D.Lgs n.267/2000 che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017. Tale facoltà è stata confermata dall'Amministrazione Comunale con l'adozione delle deliberazioni sopra citate.

Nell'anno 2017 si è avvalsi dell'ulteriore rinvio della applicazione della contabilità economico-patrimoniale formulato a seguito delle seguenti azioni:

- sensibilizzazione e richieste avanzate da ANCI-IFEL ai Ministri competenti, nella riunione dell'11 aprile 2018, la commissione ARCONET ha convenuto che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che **i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso.**
- pubblicazione risposta di Arconet (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria Generale dello Stato che, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
- conseguentemente è divenuta facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL);
- l'Amministrazione Comunale ha preso atto di quanto sopra citato ovvero la previsione dell'introduzione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e rinviando la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

Pertanto con gli atti deliberativi G.C. n. 36/2018 e C.C. n. 8/2018 si approvavano rispettivamente lo schema di rendiconto 2017 e rendiconto di gestione 2017 con la relativa relazione, senza la contabilità economico patrimoniale, prendendo atto del rinvio al 1° gennaio 2018 di cui al paragrafo precedente.

Nell'anno successivo il Rendiconto di Gestione 2018 è stato approvato con deliberazione C.C. 5 del 30.04.2019, senza i documenti previsti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, ma unicamente con la documentazione prevista per la contabilità finanziaria a seguito:

- *"dell'accoglimento nella Conferenza Stato-Città del 28.03.2019 della richiesta dell'ANCI di sospendere l'obbligo della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni, evitando, così, il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, come la nullità del conto del bilancio 2018 in toto, in caso di documentazione incompleta quale sarebbe la probabile mancanza dei documenti inerenti la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la cui predisposizione ci sarebbe strato un notevole e grave appesantimento nell'attività dell'Ente a fronte di benefici davvero limitati ed irrisori";*
- *"della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2019 avente ad oggetto "Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato", che, tra l'altro, recita al terz'ultimo capoverso "In attesa dei risultati di tali verifiche la Commissione Arconet ritiene possibile un intervento legislativo per rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"...omissis.";*

Tutto ciò derivata dalla consapevolezza sia da parte dei rappresentanti dei comuni (ANCI) sia da parte dello stato (Ministeri, RGS e MEF), sulla necessità di procedere ad una semplificazione generale degli adempimenti contabili ed amministrativi per i piccoli enti.

In relazione a questo, in un secondo tempo è intervenuto il legislatore con l'art.15-quater del D.L. n. 34/2019, convertito con la L.58/2019, in base al quale i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti

connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale di cui all'art.232, comma 2 del TUEL, potevano procedere al rinvio di tale contabilità, fino all'esercizio 2019.

Pertanto il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 31.07.2019, ha confermato in toto la volontà già espressa ai punti 26, 27 e 28 nel dispositivo del proprio atto n. 5 del 30.04.2019, ovvero di rinviare alla fine dell'esercizio 2019 - ai sensi dell'art. 232, comma 2, come modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 - la tenuta della contabilità economico-patrimoniale del Comune Campolongo Tapogliano.

Con il medesimo atto si è altresì confermato quanto già approvato con atto C.C. n. 4 del 30.04.2019, avente ad oggetto "Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al Bilancio Consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL".

Successivamente l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Di conseguenza ed in attuazione dell'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vista dell'avvio della contabilità economico patrimoniale dal 1° gennaio 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ha emanato il decreto 11 novembre 2019 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019».

Alla luce di quanto sopra esposto anche il Rendiconto di Gestione 2019, è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 30.06.2020 confermando l'opzione della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, allegando al Rendiconto di Gestione 2019, oltre che dai documenti di contabilità finanziaria, solo l'ulteriore prospetto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatto secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2019.

Da ultimo segue il nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.11.2020, pubblicato in G.U. il 25.11.2020 – serie generale n. 293 – con il quale viene abrogato e sostituito in toto il precedente decreto dell'11.11.2019 sopra citato.

Tale decreto esplicitamente prevede, tra gli altri, quanto segue:

*“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.*

*I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti*

*allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:*

- a. il conto economico;*
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione;*
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti”.*

Ne segue che questa Amministrazione Comunale considerato:

- che l'ente ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- la redazione della contabilità economico patrimoniale comporta un aggravio di lavoro non supportato da una adeguata struttura organizzativa dell'ente in termini di risorse umane;
- in un comune di modeste dimensioni come il nostro la contabilità economico-patrimoniale risulta essere “una ulteriore e complessa incombenza a fronte di limitati benefici informativi”, come già segnalato dal Presidente della Commissione Finanza Locale dell'Anci nell'anno 2019;
- ha adottato la deliberazione G.C. 113 del 30.12.2020 avente ad oggetto “**ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, DEL TUEL**”, dalla quale si evince nel dispositivo dell'atto:

*“1) Di confermare quanto già espresso in passato con gli atti deliberativi in premessa citati, ovvero di avvalersi della facoltà della NON tenuta della contabilità economico patrimoniale, così come previsto dall'art. 232, comma 2, del TUEL;*

*2) Di dare atto di conseguenza che, non tenendo la contabilità economico patrimoniale, non si può elaborare il bilancio consolidato e che, pertanto, la presente deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;*

*3) Di dare atto che i punti sub1) e sub2) si intendono riconfermati dall'anno 2020 e successivi, salvo ulteriori decisioni e variazioni che dovranno essere formulate con apposito atto deliberativo giuntale”.*

Nel 2020 si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario con gli incrementi e decrementi dell'anno, al calcolo degli ammortamenti passivi,

Si è provveduto altresì ad aggiornare i dati dei conferimenti

Nei successivi prospetti viene evidenziata la situazione patrimoniale al 31.12.2020.

Stampa conto del patrimonio per l'anno 2020

CATEGORIA PATRIMONIALE	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGE	258.443,21	1.998,88	6.344,00	266.783,13
	240.292,62	0,00	0,00	258.478,13
	18.150,59	1.998,92	6.344,00	13.310,00
A6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI IMM	1.268,80	5.075,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.268,80	5.075,20	0,00	6.344,00
A9 ALTRE (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	11.178,48	0,00	0,00	11.178,48
	11.178,48	0,00	0,00	11.178,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 TERRENI DEMANIALI	20.715,24	0,00	0,00	20.715,24
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.715,24	0,00	0,00	20.715,24
B2 FABBRICATI DEMANIALI	2.097.635,66	0,00	0,00	2.097.635,66
	90.550,27	0,00	0,00	85.711,53
	2.007.085,39	0,00	0,00	2.001.924,13
B3 INFRASTRUTTURE DEMANIALI	3.536.112,54	20.056,80	0,00	3.556.169,34
	727.204,38	0,00	0,00	833.740,30
	2.808.908,16	20.056,80	0,00	2.722.429,04
C1 TERRENI	204.025,90	0,00	0,00	204.025,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
	204.025,90	0,00	0,00	204.025,90
C2 BENI IMMOBILI	4.094.856,60	4.829,00	0,00	4.098.685,60
	1.550.541,18	0,00	0,00	1.632.534,88
	2.544.315,42	4.829,00	0,00	2.467.150,72
C3 IMPIANTI E MACCHINARI	130.315,88	0,00	0,00	130.315,88
	140.829,94	0,00	0,00	187.171,08
	49.485,94	0,00	0,00	144.764,88
C4 ATTREZZATURE	127.714,38	1.189,20	0,00	130.376,76
	95.653,83	0,00	0,00	95.766,08
	32.060,48	1.189,20	0,00	30.590,68
C5 MEZZI DI TRASPORTO	184.906,02	18.650,00	0,00	203.756,02
	184.169,02	0,00	0,00	186.545,02
	738,00	18.650,00	0,00	17.211,00
C6 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	36.290,30	20.638,74	0,00	55.912,04
	26.359,71	0,00	0,00	30.413,90
	9.930,59	20.638,74	0,00	25.498,14
C7 MOBILI E ARREDI	217.643,50	6.393,03	0,00	225.708,42
	178.163,62	0,00	0,00	187.177,37
	39.479,88	6.393,03	0,00	38.531,05
D1 ALTRI BENI MATERIALI	17.224,83	176,90	0,00	17.401,73
	17.224,83	0,00	0,00	17.242,52
	0,00	176,90	0,00	155,21
E1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MAT	19.864,70	59.589,20	0,00	79.453,90
	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.864,70	59.589,20	0,00	79.453,90
TOTALI GENERALI	11.018.196,01	138.794,29	0,00	11.155.978,30
	3.262.166,91	0,00	0,00	3.492.568,07
	7.756.029,10	138.794,29	0,00	7.663.405,23

Da decreto ministeriale si cita:

*“Il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà dell’ente sono iscritti nell’inventario ad un valore pari al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori e le spese di manutenzione straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non è disponibile, al valore catastale. Nella Situazione patrimoniale 2019 e nei successivi stati patrimoniali dell’ente, tali beni devono essere iscritti al netto del fondo ammortamento. Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni immobili compresi nell’inventario occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.”*

Valutazioni dello stato patrimoniale.

### Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi capitalizzati sono stati iscritti nell’attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell’art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. Tra questi rientrano anche gli eventuali investimenti effettuati per migliorie su immobili di terzi condotti in locazione: tali costi sono ammortizzati nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata residua dell’affitto.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l’ammortamento e l’eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore sono stati effettuati in conformità ai criteri precisati in tale documento.

I diritti reali di godimento e le rendite, perpetue o temporanee, acquisiti a titolo oneroso sono iscritti al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori; se acquisiti a titolo gratuito (ad esempio per donazione), sono iscritti al valore normale determinato da un esperto esterno all'ente secondo le modalità indicate dal punto 6.1.1 e successivi del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011).

Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata per un importo pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio 2020 e negli esercizi precedenti per la realizzazione dei beni immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto delle materie prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale e i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (immateriali, materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne, i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono comprese le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente).

### **Immobilizzazioni materiali**

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, ai sensi degli artt. 2 e 139 del D.Lgs. n. 42/2009, il valore dei beni mobili ed immobili qualificati come "beni culturali" o "soggetti a tutela", non sono oggetto di ammortamento. Per gli altri beni, le quote di ammortamento, sono calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.

Percentuali di ammortamento previste:

- Fabbricati demaniali 2%,
- Altri beni demaniali 3%,
- Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
- Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
- Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
- Automezzi ad uso specifico 10%,
- Mezzi di trasporto aerei 5%,
- Mezzi di trasporto marittimi 5%,
- Macchinari per ufficio 20%.
- Impianti e attrezzature 5%,
- Hardware 25%,
- Equipaggiamento e vestiario 20%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
- Strumenti musicali 20%,

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei beni rispetto al costo iscritto.

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso riguardano cespiti materiali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata con le modalità indicate per le immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti. Non sono ammortizzati.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi) riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate detenute al 31 dicembre 2020, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2020, si ritengano durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile, principio 6.1.3. all. 4/3. Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto". La voce comprende anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto è iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo.

Con deliberazione della giunta comunale n. 25 del 09.04.2021 si è proceduto alla parifica dei valori delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto in quanto, le quote azionarie in possesso dell'ente, derivano dalla trasformazione prevista per legge degli ex consorzi tra enti locali (CAFC Spa per gestione S.I.I. e CSR prima per raccolta e smaltimenti rifiuti ora NET SpA) poi trasformati in società per azioni.

### **Crediti**

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, portato a diretta diminuzione degli stessi.

**Disponibilità liquide:** è stato indicato l'importo giacente sulle contate bancarie di tesoreria comunale. Tale importo è determinato sulla base dei dati risultanti nel prospetto SIOPE delle disponibilità liquide allegato al rendiconto in attuazione dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Non sono rilevati altri valori.

### **Fondi per rischi ed oneri**

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:

a. Fondi di quiescenza e obblighi simili;

b. Fondo manutenzione ciclica, che l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;

c. Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

Alla voce dello stato patrimoniale sono state rilevate unicamente: a) accantonamento per rinnovo contrattuale e b) accantonamento indennità di fine mandato sindaco e passività potenziali.

### **Debiti**

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
  - Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
  - Debiti per trasferimenti e contributi.
  - Altri Debiti.
- Sono iscritti al loro valore nominale.

### **Ratei e Risconti**

Ci si avvalsi della semplificazione introdotta dal D.M. 10 novembre 2020 che ha dato la possibilità di procedere alla valorizzazione pari a zero.

Sono stati rilevati unicamente i trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all'onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" del passivo patrimoniale).

Si elencano qui di seguito le semplificazioni previste dal decreto ministeriale, per alcune voci che possono essere valorizzate con importo pari a 0, di cui si è avvalsi se non altrimenti reperibili i dati:

AA	Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
ACI	Rimanenze;
ACII1a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
ADI	Ratei attivi;
AD2	Risconti attivi
PAIII	Risultato economico dell'esercizio;
PD3	Acconti;
PEI	Ratei passivi;
PEII1	Contributi agli investimenti
PEII2	Concessioni pluriennali
PEII3	Risconti passivi
	Conti d'ordine.

Elaborazione delle voci di Patrimonio netto (punto n. 5) del testo ministeriale del 10 novembre 2020:

Per il solo anno 2019, primo anno di adozione delle presenti regole di redazione semplificata della situazione patrimoniale, le voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa e PAIIb possono essere determinate sulla base delle informazioni ricavabili dall'ultimo conto del patrimonio approvato. In assenza di informazioni disponibili, le due voci sono valorizzate a 0.

La voce PAI "Fondo di dotazione dell'ente" al 31 dicembre 2019 è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

+ totale dell'attivo,

- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,

- il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

**A decorrere dall'anno 2020** alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto PAIIb sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale mentre la voce PAIIa "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" al 31 dicembre di ciascun anno è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

+ totale dell'attivo,

- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,

- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

Nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" assumono valore negativo è possibile ridurre le altre riserve disponibili. Tali voci non hanno un valore negativo.

Lo stato patrimoniale finale in maniera "semplificata" per i comuni al di sotto di 5000 abitanti riporta le seguenti risultanze:

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B11	B11
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B12	B12
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.310,00	18.150,59	B13	B13
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B14	B14
5 Avviamento	0,00	0,00	B15	B15
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.268,80	B16	B16
9 Altre	0,00	0,00	B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali	13.310,00	19.419,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	4.745.068,41	4.836.708,79		
1.1 Terreni	20.715,24	20.715,24		
1.2 Fabbricati	2.001.924,13	2.007.085,39		
1.3 Infrastrutture	2.722.429,04	2.808.908,16		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.825.572,92	2.880.036,22		
2.1 Terreni	204.025,90	204.025,90	B11	B11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.467.150,75	2.544.315,45		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	42.406,19	49.485,94	B12	B12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.590,68	32.060,46	B13	B13
2.5 Mezzi di trasporto	17.211,00	738,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.498,14	9.930,59		
2.7 Mobili e arredi	38.531,05	39.479,88		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	159,21	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	79.453,90	19.864,70	B15	B15
Totale immobilizzazioni materiali	7.650.095,23	7.736.609,71		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			B11	B11
a imprese controllate	0,00	0,00	B11a	B11a
b imprese partecipate	0,00	0,00	B11b	B11b
c altri soggetti	1.174.922,93	626.021,86		
2 Crediti verso			B12	B12
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	B12a	B12a
c imprese partecipate	0,00	0,00	B12b	B12b
c altri soggetti	0,00	0,00	B12c B12d	B12c
3 Altri titoli	0,00	0,00	B13	
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.174.922,93	626.021,86		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.838.328,16	8.382.050,96	-	-

**Stampa stato patrimoniale**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	rrferimento	rrferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00		
<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	111.663,28	27.125,68		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a verso amministrazioni pubbliche	337.075,71	419.513,08		
b imprese controllate	0,00	0,00	010	010
c imprese partecipate	0,00	0,00	013	013
d verso altri soggetti	0,00	75.788,47		
3 Verso clienti ed utenti	16.999,36	15.164,70	011	011
4 Altri Crediti			018	018
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per terzi	0,00	16,79		
c altri	563,64	2.148,53		
<b>Totale crediti</b>	466.301,99	539.757,25		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	011,2,3,4,5	011,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	018	018
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a Istituto tesoriere	1.116.946,66	509.645,53		011a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	011	011a + 011b
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	012 + 013	012 + 013
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.116.946,66	509.645,53		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	1.583.248,65	1.049.402,78		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	0	0
2 Risconti attivi	0,00	0,00	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	10.421.576,81	9.431.453,74	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Stampa stato patrimoniale

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	408.063,21	408.063,21	AI	AI
II Riserve	5.457.091,66	4.868.784,12		
a da risultato economico di esercizi precedenti	679.947,92	0,00	AV, AV, AV, AVI, AVI	AV, AV, AV, AVI, AVI
b da capitale	0,00	0,00	AI, AII	AI, AII
c da permessi di costruire	32.075,33	32.075,33		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.745.068,41	4.836.708,79		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>5.865.154,87</b>	<b>5.276.847,33</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	12.139,08	1.142,75	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>12.139,08</b>	<b>1.142,75</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1+ D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 + D4
d verso altri finanziatori	461.118,65	510.069,38	D6	
2 Debiti verso fornitori	162.287,90	145.807,32	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D6
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	68.706,64	68.986,87		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	4.492,50	8.192,50		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.677,90	1.397,44		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	471,35	212,87		
c per attività svolta per o/terzi (2)	6.687,49	6.491,83		
d altri	52.345,16	27.899,34		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>757.787,59</b>	<b>769.057,55</b>		

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	€	€
II Risconti passivi			€	€
1 Contributi agli investimenti	3.786.495,29	3.384.406,11		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.341.426,47	2.923.436,48		
b da altri soggetti	445.068,82	460.969,63		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>3.786.495,29</b>	<b>3.384.406,11</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>10.421.576,81</b>	<b>9.431.453,74</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

## Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio ed i relativi riepiloghi.

Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione. Con il presente rendiconto vengono allegati in più rispetto gli anni precedenti i modelli a/1, a/2, a/3 relativi alla scomposizione delle poste accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione, vengono altresì riformulati il modello degli equilibri e il quadro riassuntivo di gestione. Viene altresì allegato lo stato patrimoniale "semplificato" per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, esplicando la situazione al 31.12.2020 come previsto da disposizioni normative.

Le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali e quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione non vengono redatte in quanto “negative” non essendo prevista alcuna posta contabile in bilancio. Sono allegati altresì i prospetti dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.